



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 639

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 18 ottobre 2016

I N D I C E

Commissioni riunite

8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 17)</i>	Pag.	5

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag.	6
<i>Plenaria</i>	»	8
2 ^a - Giustizia:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	15
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i>	»	16
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	21
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	27
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	35
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	40
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 140)</i>	»	48
<i>Plenaria</i>	»	48
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 295)</i>	»	70

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	71
11 ^a - Lavoro:		
<i>Sottocommissione ricadute occupazionali (Riunione n. 8)</i>	»	80
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 87)</i>	»	80
<i>Plenaria</i>	»	81
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	84
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 199)</i>	»	95
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 200)</i>	»	95
<i>Plenaria</i>	»	96
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i>	»	103
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	104

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	105
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato vittime di mafia</i>	»	121
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	122
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	123
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	124

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	125
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13)</i>	»	127

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

Martedì 18 ottobre 2016

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 17

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
MATTEOLI

Orario: dalle ore 9 alle ore 10,55

AUDIZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 337 (REALIZZAZIONE DI UN'INFRASTRUTTURA PER I COMBUSTIBILI ALTERNATIVI) DELL'UNIONE PETROLIFERA, DELL'ENEA, DELL'ANFIA E DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 18 ottobre 2016

Sottocommissione per i pareri

167^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2550) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice LO MORO (*PD*) riferisce sul decreto-legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1375-A) PAGLIARI ed altri. – Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1892-A) Deputati Raffaella MARIANI ed altri. – Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2342) Deputati Caterina PES ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché l'emendamento ad esso riferito, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2001) SACCONI e Serenella FUCKSIA. – Disposizioni per l'istituzione dell'albo degli statistici e per l'esercizio della professione di statistico (Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. – Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. – Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. – Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. – Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati (Parere alla 7^a Commissione sul testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti (n. 334)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria

430^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE avverte che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 13 ottobre, alcuni dei soggetti intervenuti in audizione informale sull'Atto del Governo n. 328 (disciplina della dirigenza della Repubblica) hanno depositato delle memorie, che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2208) *Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*, approvato dalla Camera dei deputati

(2230) *Maria MUSSINI. – Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) sottolinea che il disegno di legge n. 2230, a sua firma, differisce per alcuni aspetti sostanziali dal testo approvato dalla Camera dei deputati, sia perché si estende l'ambito di applicazione delle norme al lavoro privato, sia perché sono previsti strumenti diversi per tutelare l'autore della segnalazione. A suo avviso, tali questioni dovrebbero essere oggetto di approfondita riflessione.

Si riserva, pertanto, di intervenire in un momento successivo nella discussione, anche in considerazione dell'orientamento della Commissione sulla possibilità di predisporre un testo unificato.

La PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la proposta di svolgere un ciclo di audizioni. Invita pertanto i Gruppi parlamentari a indicare i nominativi degli esperti che si intendono convocare in audizione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DELL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 465 DEF. SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) esprime rammarico per lo scarso rilievo riconosciuto dal Governo al lavoro puntuale della Commissione nell'esame degli atti comunitari.

Infatti, in occasione del dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente del Consiglio in merito alla riunione del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre, il rappresentante del Governo – nel sollecitare una riformulazione della proposta di risoluzione n. 6, a sua prima firma – ha chiesto di espungere, fra l'altro, alcune considerazioni che in parte richiamavano il contenuto della risoluzione contraria approvata dalla Commissione affari costituzionali sulla revisione del regolamento Dublino III.

La PRESIDENTE ritiene che in alcuni casi il Governo abbia tenuto parzialmente conto dei rilievi formulati dalle Commissioni parlamentari nell'esame degli atti normativi comunitari. Tuttavia, per poter incidere in modo più efficace sulla determinazione della linea politica dell'Esecutivo in sede europea, sarebbe opportuno avviare una interlocuzione con il Governo, eventualmente nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui temi

dell'immigrazione in corso di svolgimento. In alternativa, la Commissione potrebbe inviare al Governo un documento formale, nel quale esplicitare il proprio orientamento complessivo sulle questioni relative ai temi dell'accoglienza dei migranti.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene condivisibile la proposta della Presidente. A suo avviso, si potrebbe invitare in audizione il sottosegretario Gozi, che ha la delega agli affari europei.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*) ritiene contraddittorio l'atteggiamento dell'Esecutivo in merito alla revisione del sistema Dublino, dal momento che anche la relazione del Governo sull'atto comunitario n. 270, su cui la Commissione aveva votato una risoluzione contraria, conteneva alcuni rilievi molto critici.

Peraltro, in qualità di relatore sull'atto comunitario n. 465, anticipa che formulerà una proposta di risoluzione contraria. Infatti, la ulteriore limitazione della possibilità di movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale finisce per avere conseguenze particolarmente negative per gli Stati di primo ingresso. Inoltre, la previsione dell'obbligo di permanenza dei migranti in un determinato luogo, cioè una casa, un albergo o un centro di accoglienza, potrebbe causare problemi di sicurezza.

La PRESIDENTE assicura che saranno attivati i contatti con il sottosegretario Gozi per concordare la data della sua audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede che, prima di passare a un altro argomento all'ordine del giorno, sia accertata la presenza del numero legale.

La PRESIDENTE accerta che la Commissione non è in numero legale per discutere gli argomenti previsti. Pertanto, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,

relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (n. COM (2016) 466 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra una proposta di risoluzione favorevole. Reputa condivisibile il principio per cui gli Stati membri dovrebbero effettuare riesami sistematici e regolari dello status di rifugiato e di persona ammessa alla protezione sussidiaria, anche al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, in modo da verificare periodicamente e in modo attivo la permanenza del bisogno di protezione. Rileva, tuttavia, che sarebbe opportuno prolungare il periodo di durata del permesso di soggiorno, indicato nella proposta all'articolo 26, che viene notevolmente ridotta rispetto alle previsioni attuali, al fine di non gravare eccessivamente sulle autorità decidenti.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*) ritiene condivisibile la *ratio* della proposta di regolamento per la modifica della direttiva accoglienza, volta a prevedere una verifica periodica dei requisiti per il rilascio della protezione internazionale. È tuttavia inaccettabile che gli oneri derivanti dallo svolgimento di tali controlli ricadano ancora una volta sugli Stati di primo ingresso, peraltro in un quadro complessivo nel quale sono disincentivati i movimenti secondari e alcuni Stati membri si sottraggono ai loro obblighi in tema di accoglienza dei rifugiati.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene condivisibile il tentativo di uniformare i criteri adottati dagli Stati membri per il riconoscimento della protezione internazionale e sul livello di diritti connessi in relazione allo status di rifugiato. Si eviterebbero, in tal modo, disparità di trattamento che finirebbero per incentivare le richieste di asilo negli Stati membri, in cui i diritti e i livelli di riconoscimento sono superiori a quelli del Paese che invece sarebbe competente per l'esame delle domande, ai sensi delle norme Dublino.

Tuttavia, stigmatizza la previsione di maggiori oneri, ai fini dello svolgimento delle verifiche richieste, non solo per gli Stati membri, in particolare quelli di primo approdo, come l'Italia e la Grecia, ma anche per i migranti.

La PRESIDENTE osserva che, sebbene nei mesi scorsi fosse stato prefigurato un superamento del sistema Dublino, nel senso di un ampliamento del novero dei Paesi competenti a valutare le domande di asilo, gli atti normativi recentemente adottati in sede europea tendono a scoraggiare i movimenti secondari dei migranti. Nel frattempo, sono sostanzialmente falliti sia i programmi di redistribuzione dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, sia i rimpatri dei non aventi titolo alla protezione internazionale.

Pertanto, pur essendo condivisibile l'obiettivo di garantire i medesimi *standard* di accoglienza in tutti i Paesi membri, sarebbe opportuno evitare ulteriori ripercussioni sugli Stati su cui, per ragioni geografiche, insistono maggiormente i flussi migratori.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene inaccettabile che, da un lato, si cerchi di uniformare le procedure e le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e, dall'altro, si rinunci ad applicare il principio di solidarietà nella ricollocazione dei migranti o nella esecuzione dei rimpatri, con evidenti ripercussioni negative sugli Stati di primo ingresso.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) rileva criticamente che la predisposizione, da parte dell'Unione europea, di una lista di Paesi definiti «non sicuri» e perciò esclusi dal piano di *relocation* dei migranti, consente ad alcuni Stati membri di sottrarsi alle proprie responsabilità in tema di accoglienza.

Il sottosegretario MIGLIORE ritiene indispensabile tenere distinta la proposta di regolamento volta a uniformare ed elevare gli *standard* di accoglienza, favorendo tra l'altro l'accesso all'occupazione, dalla necessità di una revisione del regolamento Dublino III. Su tale aspetto, infatti, sono ancora in corso i negoziati, nell'ambito dei quali l'Italia ha proposto il cosiddetto *migration compact* e una differente disciplina per la *relocation* dei rifugiati. Del resto, se è vero che è mancata la solidarietà europea nei confronti dei Paesi di primo ingresso, è altresì vero che sono indispensabili ulteriori interventi per garantire elevati e uniformi *standard* di accoglienza in tutti gli Stati membri e che l'adozione di queste misure non avrebbe alcuna implicazione negativa per l'Italia.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*) ribadisce che la *ratio* del provvedimento sarebbe del tutto condivisibile, ma solo se inserita in un contesto di solidarietà europea. Peraltro, anche le norme dirette a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei beneficiari dello *status* di rifugiato sono auspicabili, ma difficilmente applicabili.

Infine, ritiene che siano stati compiuti errori di valutazione nella predisposizione della missione internazionale Eunavfor Med, che finisce per far convergere sulle coste italiane tutti i migranti salvati nel mar Mediterraneo.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) concorda sul rischio che un provvedimento sostanzialmente condivisibile possa avere ricadute negative, soprattutto per i Paesi di primo ingresso, se calato in un contesto di scarsa solidarietà fra gli Stati dell'Unione.

Si riserva, quindi, di riformulare la proposta di risoluzione, mettendo in evidenza non solo gli aspetti positivi delle nuove norme, tra cui il riconoscimento di uguali diritti ai beneficiari di protezione internazionale nel

territorio dell'Unione, ma anche le possibili conseguenze sfavorevoli per l'Italia, in assenza di una revisione urgente del sistema Dublino.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020 (n. COM (2016) 557 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 163)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

La PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Mancuso, formula una proposta di risoluzione favorevole, pubblicata in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, mercoledì 19 ottobre, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 557 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 163)**

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento,
la proposta di Regolamento in titolo,

premessi che:

la proposta modifica il regolamento (UE) n. 99 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al programma statistico europeo (PSE) 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020 e assicurando il sostegno finanziario di cui il sistema statistico europeo (SSE) ha bisogno per fornire informazioni statistiche di qualità e colmare le attuali lacune in materia,

considerato che:

la disponibilità di informazioni statistiche di qualità e comparabili sulla situazione economica, sociale e ambientale nell'Unione, e sui suoi aspetti a livello nazionale e regionale, riveste particolare importanza ai fini dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche dell'Unione,

valutato altresì che:

la base giuridica del documento è correttamente individuata nell'articolo 338 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo all'adozione di misure per la produzione di statistiche necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Unione;

il documento è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo della proposta, cioè lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee – nel quadro di una proroga del programma statistico europeo al periodo 2018-2020 – non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri;

in linea con il principio di proporzionalità, la proposta di regolamento si limita al minimo indispensabile per il conseguimento del suo obiettivo,

si pronuncia in senso favorevole.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 18 ottobre 2016

Sottocommissione per i pareri

52^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,20

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 8^a Commissione:

(2460) Deputati TULLO ed altri. – Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo.

alla 12^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti (n. 334): osservazioni favorevoli con rilievi.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 18 ottobre 2016

Plenaria**118^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario Della Vedova risponde alla interrogazione n. 3-02724 presentata dalla senatrice Mussini ed altri, ricordando che in linea generale, i Direttori degli Istituti Italiani di Cultura sono individuati tra i dirigenti e funzionari dell'Area Promozione Culturale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per alcune sedi di particolare rilevanza, individuate in coerenza con gli indirizzi di politica estera, la legge n. 401 del 1990 attribuisce al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale la facoltà di conferire l'incarico di direttore, entro il limite massimo di 10 unità, a «persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione all'organizzazione della promozione culturale» (i cosiddetti Direttori di chiara fama).

Le procedure di selezione dirette ad individuare tali figure hanno l'obiettivo di assicurare la trasparenza delle procedure di nomina.

Nel corso dell'analisi dei *curricula* e dei successivi colloqui, vengono ricercate le caratteristiche di elevato prestigio culturale, la notorietà acquisita negli ambienti culturali, in Italia e nel Paese di destinazione; oltre che comprovate competenze in ordine all'ideazione, organizzazione e gestione di un'offerta di attività culturale.

Per ciò che attiene la specifica nomina del Direttore chiara fama dell'Istituto Italiano di Cultura di Istanbul, la figura prescelta, la dottoressa Alessandra Ricci, risulta possedere appieno, oltre a un *curriculum* accademico di grande spessore, una solida competenza nel trattare temi culturali e nello sviluppare collaborazioni diversificate. Il suo nominativo è emerso per l'accurata conoscenza della Turchia, l'ottima padronanza della lingua locale, le articolate conoscenze nel mondo culturale turco e la qualificata formazione accademica.

Un profilo con queste caratteristiche, inserito in una realtà turcofona centroasiatica di particolare rilievo geopolitico, è apparso una garanzia per il potenziamento delle sinergie già presenti localmente e un sicuro avamposto cui affidare la promozione del nostro Paese, in una regione ricca di potenziale anche in ambiti non esclusivamente culturali.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) si dichiara soddisfatta rispetto alla vicenda specifica della nomina della direttrice dell'Istituto italiano di Istanbul.

Rimarca l'esigenza che, come sottolineato anche dalla Corte dei conti, le attività di selezione e di nomina dei direttori degli Istituti italiani di Cultura siano svolte con la massima trasparenza e correttezza, soprattutto per quanto riguarda le nomine di chiara fama, che sono consentite dalla legge, ma in un numero estremamente limitato. Ricorda altresì che, sulla materia, il Comitato per gli italiani all'estero e la Commissione Istruzione del Senato stanno svolgendo un'importante attività conoscitiva. Conclude sottolineando che la credibilità della rete di promozione della lingua e della cultura italiane è una componente essenziale per la nostra politica estera.

Il presidente CASINI dichiara concluso lo svolgimento della interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016

(Esame e rinvio)

Il relatore SANGALLI (*PD*) illustra il disegno di legge in esame, di ratifica di alcuni Accordi sottoscritti tra l'Italia e la Francia per l'avvio dei lavori della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Ricorda che la linea ferroviaria Torino-Lione è ritenuto un collegamento essenziale per la creazione di un efficiente asse di trasporti lungo

la direttrice est-ovest del continente europeo, nonché per rilanciare il trasporto ferroviario rispetto a quello stradale, soprattutto per le merci.

Secondo i presupposti che stanno alla base del progetto, il Corridoio Mediterraneo, di cui la Torino-Lione è parte essenziale, rappresenta per l'Italia una delle principali reti a supporto del tessuto industriale, perché è in grado di garantire maggiore accessibilità ed una migliore connessione con gli altri corridoi transeuropei che passano per l'Italia.

L'Unione europea, già dal luglio 1996, ha previsto la creazione di una rete ferroviaria transeuropea, estesa poi nel 2004 ai nuovi Paesi aderenti, della quale la linea Torino-Lione è stata configurata come asse prioritario, perché attraversa due delle maggiori aree sviluppate del continente, la zona sudorientale della Francia e la pianura padana. La linea si inserisce infatti nel Corridoio 5 Lisbona-Kiev della Rete transeuropea dei trasporti, uno dei dieci corridoi ritenuti prioritari dall'Unione europea. Anche in considerazione del rilievo strategico che le viene riconosciuto, la Torino-Lione ha potuto contare, già in fase di studio, di importanti quote di cofinanziamento europeo. L'Unione europea, in particolare, ha deciso di cofinanziare l'opera sottoscrivendo un accordo di finanziamento, fino all'anno 2019, pari al 40 per cento dell'ammontare delle spese.

Ricorda che Italia e Francia hanno già fissato la ripartizione dei costi della sezione transfrontaliera dell'opera nella misura del 57,9 per cento a carico dell'Italia e del 42,1 per cento a carico della Francia, al netto del contributo europeo.

La sezione transfrontaliera costituisce la prima fase di realizzazione dell'opera e si estende per circa 65 km fra le cittadine di Saint-Jean-de-Marienne in Francia e Susa/Bussoleno in Italia. Il suo elemento fondamentale è una galleria di 57 chilometri (di cui 45 in territorio francese e 12 in territorio italiano) che consente di limitare la pendenza massima dell'attuale linea di montagna esistente fra Torino, Bardonecchia, Modane e Lione e dunque di abbattere del 40 per cento il costo energetico di attraversamento per i treni merci lungo la tratta.

Gli *iter* autorizzativi in entrambi i Paesi si sono conclusi nel 2015 ed attualmente è in corso la finalizzazione del cosiddetto «progetto di riferimento finale» che recepisce tutte le prescrizioni derivanti dagli atti approvati nazionali.

L'Accordo del 24 febbraio 2015, in particolare, dispone l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della linea ferroviaria, affidandone la realizzazione al promotore pubblico *Tunnel Euroalpin Lyon Turin* e rinvia la definizione del costo certificato del progetto ad un protocollo addizionale da definirsi fra i due Paesi. L'Accordo, oltre a riaffermare l'impegno della Parti a lottare contro i tentativi di infiltrazione mafiosa, disciplina aspetti relativi all'organizzazione della committenza dei lavori connessi, alle modalità di funzionamento del promotore pubblico.

Il Protocollo addizionale dell'8 marzo 2016, composto di una premessa e di quattro articoli, ha per oggetto la validazione del costo certificato del progetto e la definizione dei criteri di attualizzazione monetaria e di evoluzione dei costi dei fattori di produzione dei lavori. L'articolo 2, in

particolare, quantifica il costo certificato e attualizzato pari a 8.300 milioni di euro, e definisce la relativa ripartizione fra le Parti. Il paragrafo 2.1 prevede nello specifico che le parti assumano un costo certificato. L'attualizzazione è soggetta a verifica annuale fino al completamento dei lavori, sulla base di un apposito indice di riferimento.

Il Regolamento dei contratti, definito dall'apposita Commissione intergovernativa, ha per oggetto la definizione delle regole applicabili al fine di prevenire e contrastare tentativi di infiltrazione mafiosa nei contratti, sia quelli conclusi dal promotore pubblico sia quelli intercorrenti fra i titolari dei contratti e i loro subappaltatori e subaffidatari. Il Titolo III disciplina i motivi per escludere le imprese dalla partecipazione diretta o indiretta, alle procedure per la realizzazione dell'opera. A una apposita commissione mista viene delegato il compito di assicurare il funzionamento dei meccanismi di prevenzione del rischio di infiltrazioni o condizionamenti criminali, tra cui una «Lista bianca» degli operatori economici nei cui confronti non siano emerse situazioni ostative. Di rilievo è altresì l'articolo 12, che disciplina il tracciamento e il monitoraggio finanziario dei pagamenti relativi ai contratti per la realizzazione dei lavori.

Il disegno di legge di ratifica, si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, circa l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le modalità realizzative dell'opera e l'entrata in vigore del testo.

In relazione agli aspetti tecnico-finanziari, la relazione governativa evidenzia come per la realizzazione dell'opera si provvederà, a legislazione vigente, per successivi lotti costruttivi non funzionali, impegnativi per le Parti nei soli limiti di finanziamento che il Governo renderà effettivamente disponibili, in coerenza con il cronogramma dei lavori. L'articolo 2 prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica deliberi in ordine all'avvio dei lotti finanziati con le risorse già disponibili a legislazione vigente, che ammontano a 2.564,7 milioni di euro. Il medesimo articolo quantifica in poco più di 25.000 euro il totale degli oneri derivanti dal Regolamento dei contratti, ascrivibili a spese di missione per i membri della struttura binazionale paritetica, nonché per l'effettuazione di visite ispettive nei cantieri di lavoro.

Il presidente CASINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SCIBONA (M5S) sottolinea che il finanziamento dell'Unione europea, ricordato dal relatore, è possibile fino al 40 per cento del costo complessivo, ma per la sola parte internazionale dell'opera. Ricorda inoltre che l'Unione europea ha dimezzato il finanziamento previsto, a causa dei ritardi nell'avvio dei lavori. Evidenzia inoltre l'inutilità dell'opera, già evidenziata in molte altre occasioni, anche perché la linea ferroviaria attuale è utilizzata al di sotto del 9 per cento della sua potenzialità, sia per il trasporto merci che per il trasporto passeggeri. Sottolinea che la ripartizione della spesa complessiva è svantaggiosa per l'Italia, che è chiamata a sopportare il costo maggiore, a fronte di un tragitto inferiore, ri-

spetto a quello francese, nel proprio territorio. Sottolinea la scarsa trasparenza del Governo italiano in tutte le fasi della negoziazione internazionale, e il ritardo nella messa a disposizione del testo in lingua italiana, reso disponibile solo in occasione dell'avvio del procedimento parlamentare di autorizzazione alla ratifica, con molti mesi di ritardo rispetto al testo in francese. Esprime perplessità sulla concreta possibilità che la Francia possa applicare la normativa antimafia italiana nel proprio territorio, come pure previsto negli accordi in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

DIFESA (4^a)

Martedì 18 ottobre 2016

Plenaria**194^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LATORRE*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.**La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE REFERENTE*

(1935) Deputato SCANU ed altri. – Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il presidente LATORRE (PD), in qualità di relatore dà innanzitutto conto delle risultanze delle audizioni informali dei componenti del Comitato tecnico scientifico volto a promuovere e coordinare iniziative di studio e di ricerca sul tema del «fattore umano» nella Grande Guerra (che ha avuto tra i propri compiti anche quello di passare al vaglio le vicende storiche dei mille e duecento soldati italiani fucilati durante il primo conflitto mondiale). Il ciclo di audizioni, peraltro, avrebbe dovuto chiudersi con il professor Parisi, già presidente del Comitato stesso, che, non potendo presenziare per problemi di salute, si è comunque premurato di far pervenire alla Presidenza una memoria scritta. In particolare le audizioni hanno consentito, dal punto di vista formale, di colmare una lacuna nell'istruttoria svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento nonché, da quello sostanziale, di acquisire elementi tecnici per una ponderata valutazione del testo alla luce delle problematiche storiche e giuridiche da questo poste.

Dopo aver espresso l'auspicio a che già entro il prossimo 4 novembre la Commissione possa approvare un proprio testo da sottoporre all'Assemblea ed aver rilevato che il tema, anche se concerne eventi ormai lontani nel tempo, è comunque degno della massima considerazione (sia considerate le celebrazioni per il Centenario della Grande guerra, sia perché il rapporto di un Paese con il proprio passato è inevitabilmente misura del suo rapporto con il presente e anche con il futuro), richiama le principali questioni emerse nelle audizioni, rimarcando in primo luogo la necessità di decidere se dare la priorità alla memoria o al diritto, ovvero quale elemento far discendere dall'altro. La Camera dei deputati, nel corso dell'esame in prima lettura sembra infatti aver privilegiato la strada (da confermare o meno), «giuridica» o, più precisamente, «processual-penalistica», facendo discendere il recupero della memoria principalmente da istituti giuridici.

I soggetti uditi hanno infatti rilevato che il diritto regola i rapporti tra vivi e mal si presta ad essere un valido strumento per rivedere i giudizi di valore sui fatti storici, senza contare che l'uso dello strumento giuridico per fornire o riscrivere giudizi morali appare estraneo alla logica dello stato di diritto. Inoltre, non può essere trascurato il rischio derivante dal giudicare con categorie e sensibilità attuali fatti storici accaduti circa un secolo fa. All'epoca, infatti, l'istituto della riabilitazione – sul quale fa perno il testo approvato della Camera – non esisteva nel diritto penale militare e sarebbe pertanto opportuno non confondere i piani tra le sentenze che – per quanto lontane dall'attuale sensibilità – applicavano correttamente la legge vigente (severa ma comunque espressione della *forma mentis* di un'epoca), e, invece, i casi di arbitraria inflizione della pena capitale, anche senza un processo.

Altra problematica emersa è poi quella di allontanare ogni ombra di incostituzionalità lasciando impregiudicato il principio di difesa della patria sancito dall'articolo 52 sia rispetto al passato sia rispetto al futuro, ed evitando che i caduti nell'adempimento del dovere o addirittura i decorati si ritrovino, nei fatti, considerati alla stessa stregua di coloro che – pur con tutta l'umana comprensione – si sono sottratti a quel dovere.

Infine, non possono essere trascurate le possibili disparità di trattamento con i fucilati di altre guerre (quali la terza guerra d'indipendenza, la campagna di Libia o la seconda guerra mondiale), nonché di ragionevolezza nell'esclusione della riabilitazione per coloro che sono stati condannati a pene più lievi e che, pur avendo tenuto condotte ritenute dalla legge meno gravi e magari aver passato alcuni anni in un carcere militare, non avrebbero alcun riconoscimento postumo (peraltro il testo licenziato dalla Camera prevede la riabilitazione per tutti i «condannati» e non solo per coloro a cui è stata effettivamente inflitta la pena capitale).

Per quanto attiene, nello specifico, sull'istituto della riabilitazione, i soggetti uditi hanno altresì rilevato che questo presupporrebbe l'esistenza in vita del soggetto, in quanto finalizzato a cancellare gli effetti penali che ricadono sullo stesso quale conseguenza di una sua condotta positiva successivamente alla condanna. Cosa differente, pertanto, rispetto alla revi-

sione del processo. L'applicazione⁷ a soggetti ormai deceduti da tempo apparirebbe dunque problematica ed anche potendo il Parlamento, in quanto organo legislatore, cambiare la natura dell'istituto permarrebbe il quesito sull'effettiva utilità di tale scelta per la specifica finalità sottesa al disegno di legge.

Un altro nodo problematico è poi rappresentato dal procedimento: nonostante debba essere avviato d'ufficio, occorrerà un vaglio caso per caso, il che comporterà ampie ricerche d'archivio su tempi, luoghi e modalità dell'accaduto. Il Tribunale militare di sorveglianza, tuttavia, non dispone di risorse adeguate e le tempistiche sarebbero, di conseguenza, particolarmente lunghe, imponendo di accompagnare la misura con un rafforzamento degli uffici giudiziari coinvolti, trovando adeguata copertura finanziaria. D'altro canto, il ricorso all'istanza di parte renderebbe sì percorribile la strada della riabilitazione a risorse invariate, ma al prezzo di escludere ingiustamente chi non ha eredi o qualcuno che ne custodisca la memoria.

Le audizioni hanno inoltre evidenziato, prosegue l'oratore, ulteriori problematiche. Ancorché il disegno di legge lo escluda, infatti, la riabilitazione potrebbe tuttavia far sorgere delle aspettative di natura economica in capo alle famiglie dei caduti (sia in termini di risarcimento, sia in termini di recupero di emolumenti mai corrisposti a motivo della condanna), dando luogo a contenziosi che cozzerebbero con l'intento di riconciliazione e restituzione della dignità e della memoria perseguito dal testo. Perplexità sono poi state sollevate circa l'iscrizione dei riabilitati nell'Albo d'oro: l'atto istitutivo dell'Albo, infatti, già prevedeva chi iscriverne e chi non iscriverne e i volumi, la cui pubblicazione si è conclusa da circa cinquant'anni, costituiscono un documento a sua volta storicizzato, con inesattezze e lacune anche a diritto vigente. Occorrerebbe pertanto immaginare una pubblicazione *ad hoc* di carattere storico e realizzata con criteri più moderni, anche ricorrendo alle strutture di ricerca del Ministero della difesa.

L'oratore pone quindi l'accento sul tema fondamentale del «perdono», rilevando che il comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge parla della «volontà della Repubblica di chiedere il perdono dei militari caduti che hanno conseguito la riabilitazione». Anche su questo punto, però, gli auditi hanno sollevato varie perplessità, innanzitutto per un motivo tecnico difficilmente superabile, ossia la configurabilità di una richiesta di perdono da parte della Repubblica italiana per sentenze comminate dal Regno d'Italia in nome del Re. Il professor Parisi, nella sua memoria, nell'associarsi a queste valutazioni critiche, presenta anche il rischio paradossale che un'applicazione integrale del principio possa portare, in futuro, a chiedere perdono ad altri condannati per le più varie condotte poi depenalizzate.

Sempre lo stesso professor Parisi si è quindi posto criticamente su due specifiche disposizioni, suggerendone la soppressione. La prima è il comma 3 dell'articolo 2, che prevede un bando del Ministro della Pubblica Istruzione con un concorso tra gli studenti delle scuole superiori

per la scelta del testo da incidere nella targa che si prevede di affiggere in un'ala del Vittoriano per ricordare il sacrificio dei militari fucilati riabilitati (e così manifestare la volontà della Repubblica di chiedere il loro perdono): si riporrebbe infatti troppo affidamento nelle basi culturali di un adolescente, specialmente chiedendogli di tradurre un giudizio o un sentimento intestato alla Repubblica di cui si postula l'esistenza non perché condiviso ma solo in quanto sancito dalla legge. La seconda è l'intero articolo 3, in quanto fa riferimento ad un organo non più attivo (il comitato da lui presieduto, che peraltro aveva già esaurito il proprio compito all'epoca dell'approvazione in prima lettura). In entrambi i casi, il relatore dichiara di condividere l'opportunità della soppressione.

L'oratore si sofferma, da ultimo, sull'esito di similari iniziative in Paesi esteri, in particolare in Francia e nel Regno Unito. Nel dettaglio, in Francia si era tentato, con un disegno di legge di iniziativa di un senatore, di seguire la strada di una riabilitazione non individuale ma «generale e collettiva», con richiesta di perdono della Repubblica, iscrizione dei nomi dei fucilati sui monumenti ai caduti e menzione di «morti per la Francia», ossia una via simile, in parte, a quella prefigurata dal disegno di legge iscritto all'ordine del giorno. Tale impostazione, tuttavia, non ha superato le problematiche strutturali che ciò comportava e, nonostante un tentativo di emendare il testo nel senso di una riabilitazione solo morale, questo è stato respinto con un'amplissima maggioranza dall'aula del Senato il 19 giugno 2014.

Nel Regno Unito, invece, la procedura ha avuto esito positivo, attraverso l'inserimento, nell'*Armed Forces Act* (di fatto un codice penale nonché di procedura penale militare) del 2006 di un apposito articolo, il 359, contenente la previsione per cui tutti coloro che fossero stati giustiziati per un reato tra quelli elencati commesso nel corso della prima guerra mondiale dovevano ritenersi automaticamente perdonati, senza ulteriori requisiti procedurali o ulteriori effetti. Una soluzione, quindi, operante solo sul piano politico e morale che tuttavia ha trovato il favore del Parlamento.

Conclude osservando che la Commissione dispone ora di sufficienti elementi per maturare un'idea compiuta del problema e delle possibili soluzioni, rilevando che il giusto riconoscimento della dignità e del sacrificio di questi morti non possa prescindere dalla tutela della memoria storica, dalla storicizzazione di quei fatti in un frangente drammatico che ha coinvolto milioni di persone e dalla condivisione di un percorso che, senza esprimere giudizi di valore, sappia parlare agli eredi dei militari fucilati, alle loro comunità, ma anche alla totalità dell'Italia, rafforzando l'unità del Paese. Operando su queste basi vi potrebbero infatti essere buone possibilità di giungere a un testo ampiamente condiviso e valido nei contenuti.

Invita quindi la Commissione a valutare l'opportunità di fissare già nella presente seduta un termine per la presentazione di emendamenti, riservandosi, in qualità di relatore, di predisporre, sulla base delle proposte pervenute e alla luce delle problematiche poc'anzi illustrate, un emendamento di sintesi sul quale costruire un consenso possibilmente unanime.

La senatrice AMATI (*PD*), nel ringraziare il Presidente per la dettagliata informativa e nel condividere la necessità di pervenire in tempi congrui ad una soluzione ampiamente condivisa, auspica che la politica possa superare le problematiche tecniche (collegate all'utilizzo dell'istituto della riabilitazione individuale ma anche alla richiesta di perdono da parte della Repubblica), del testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, comunica il proprio orientamento favorevole per una soluzione di tipo francese, rilevando contestualmente la necessità di rimanere focalizzati anche sulle problematiche relative all'iscrizione dei nomi nell'Albo d'oro e sulla disparità con i caduti di altre guerre.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), nel rimarcare la particolare complessità delle questioni evocate dal Presidente, continua a porsi problematicamente sull'uso dello mezzo legislativo come strumento di analisi storica.

Conclude ipotizzando la costituzione di un comitato ristretto, finalizzato alla predisposizione di un testo che possa incontrare ampia condivisione.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*), nel valutare positivamente le analisi svolte dal Presidente e dalla senatrice Amati concorda con l'opportunità di valutare in un apposito comitato ristretto l'elaborazione di un testo che possa incontrare il favore di tutte le parti politiche.

Il senatore PEGORER (*PD*), nel ringraziare il Presidente per l'esauztivo intervento e per i preziosi elementi informativi messi a disposizione della Commissione, auspica che si possa pervenire, entro il prossimo 4 novembre, all'approvazione di un testo in grado di superare le problematiche rilevate, non rinnegando ma valorizzando, al contempo, il lavoro svolto dalla Camera dei deputati in prima lettura. Ipotizza altresì una richiesta di riassegnazione in sede deliberante.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel ravvisare, del pari, l'opportunità di costituire un comitato ristretto, si dichiara favorevole all'adozione di una riabilitazione morale di carattere generale, sulla scia della proposta legislativa francese.

Il senatore COTTI (*M5S*) esprime invece avviso contrario, sia in relazione alla modifica del testo, sia in ordine alla costituzione di un comitato ristretto, risultando a suo avviso preferibile la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), nell'esprimere il proprio assenso alla costituzione di un comitato ristretto, ribadisce, a nome della propria parte politica, la contrarietà all'uso dello strumento legislativo per valutare le vicende storiche, osservando che sarà comunque difficile

raggiungere un consenso unanime in materia e perciò dar corso alla richiesta di riassegnazione in sede deliberante.

Replica il presidente LATORRE (*PD*), rammentando che, durante l'esame in prima lettura, anche il Gruppo Forza Italia aveva votato a favore del provvedimento e ribadendo che lo sforzo da lui profuso in qualità di relatore è volto al superamento delle criticità oggettive del testo senza incidere sulla *ratio* posta a suo fondamento e senza veicolare alcun giudizio di valore all'interno dell'articolato.

Interviene anche il sottosegretario ROSSI, ribadendo la piena disponibilità del Governo per una costruttiva collaborazione.

Il presidente LATORRE, preso atto delle risultanze del dibattito, propone quindi di costituire un comitato ristretto composto dal Presidente stesso, relatore, e da un senatore per ciascun Gruppo parlamentare, per procedere alla predisposizione di un testo il più possibile condiviso dalle parti politiche.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE invita quindi i Gruppi parlamentari a far pervenire le designazioni dei rispettivi rappresentanti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) lamenta l'inerzia del Governo nel fornire puntuali elementi informativi in ordine all'invio di un contingente italiano in Lettonia, inerzia ancora più grave alla luce del drammatico deterioramento dei rapporti diplomatici tra l'Occidente e la Federazione russa.

Il presidente LATORRE, nell'assicurare che le esigenze prospettate dal senatore Gasparri verranno riferite al Ministro della difesa, rammenta che il titolare del dicastero ha già garantito che vi sarà uno specifico passaggio parlamentare sul punto.

La seduta termina alle ore 15,25.

BILANCIO (5^a)

Martedì 18 ottobre 2016

Plenaria**644^a Seduta***Presidenza del Presidente*
TONINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2550) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiarire quanto esposto nella relazione tecnica a proposito dell'articolo 2, comma 2, lettera *a*): ai fini di quantificare l'onere si è ipotizzata una potenziale platea di idonei da assumere pari a 30 unità, mentre il dieci per cento dei posti messi a concorso nei bandi attualmente pubblicati risulterebbe superiore (69 candidati), con possibili maggiori costi. È stata considerata la media di copertura dei posti dei passati concorsi in luogo dell'onere massimo che potrebbe determinarsi in base alla norma, mentre è plausibile l'assunzione di idonei solo dopo l'integrale copertura dei posti banditi. Inoltre, stante il carattere strutturale della norma che consente l'assunzione di idonei oltre ai vincitori, andrebbe specificato che, per future procedure concorsuali, le facoltà assunzionali andranno impegnate in misura tale da comprendere la maggiorazione del dieci per cento prevista dalla norma stessa. Analogamente occorre chiarire, relativamente al

comma 3 dell'articolo 2, se la quantificazione della platea degli interessati alla riduzione del periodo di tirocinio, tenga adeguatamente conto di tutti i vincitori e degli idonei assunti sulla base della maggiorazione di cui si è detto. Rispetto agli articoli 5 e 10, si rappresenta che il trattenimento in servizio di magistrati può determinare oneri, soprattutto sul lato del trattamento di fine servizio, ma che tuttavia il Governo li ha qualificati come marginali durante l'esame in prima lettura del provvedimento. Osserva, poi, in relazione all'integrazione del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, disposta dall'articolo 7, comma 7, che il Governo ha escluso l'insorgenza di maggiori oneri, dal momento che l'attività aggiuntiva risulta comunque compresa nell'indennità onnicomprensiva spettante ai magistrati interessati. In relazione all'articolo 8 andrebbe acquisita conferma che l'istituzione del nuovo Ufficio per il processo in ambito di giustizia amministrativa può effettivamente realizzarsi con le risorse già previste a legislazione vigente, come previsto dall'ultimo periodo. Rispetto all'articolo 9, comma 3, andrebbe poi chiarito che la facoltà di rideterminare i profili professionali e la loro ripartizione nelle aree non può, in ogni caso, avere per effetto l'incremento dello *status* giuridico o economico del personale interessato. Da ultimo va chiarito, in relazione all'articolo 11, comma 2, quali siano le autorizzazioni di spesa che subiscono una riduzione, dal momento che la norma richiamata (articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2015) contiene la quantificazione degli oneri di una pluralità di disposizioni di spesa, delle quali va confermata la comprimibilità, soprattutto per l'anno finanziario 2016. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza. Per ulteriori elementi si rinvia alla Nota del Servizio del bilancio n. 151.

In merito agli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 1-*bis*.3. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.3, 2.4, 3.0.1, 4.0.1, 5.10, 5.12, 5.13, 5.18, 5.14, 5.15, 5.16, 5.11, 5.17, 5.19, 9.1, 10.0.1 e 10.0.2. Occorre altresì valutare le proposte 2.2, 2.5, 4.2, 4.5, 5.20, 5.21, 5.0.2, 6.0.1 e 6.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*), con riferimento all'articolo 8 chiede che la relazione tecnica chiarisca se le risorse necessarie siano solo finanziarie o anche umane, perché in tal caso si dovrebbe specificare dove vengano reperite.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio. Mette inoltre a disposizione una nota contenente ulteriori elementi tecnici forniti dal Ministero della giustizia in grado di rispondere alla richiesta di chiarimenti della senatrice Bulgarelli.

Chiede inoltre di poter disporre di maggior tempo per acquisire i necessari elementi di risposta al relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(119) *D'ALÌ*. – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) *Loredana DE PETRIS*. – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) *CALEO*. – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(1931) *PANIZZA ed altri*. – *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

(2012) *Ivana SIMEONI ed altri*. – *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Parere alla 13^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo sui quali il giudizio era rimasto sospeso e l'ulteriore proposta 20.0.42 (testo 4), segnalando, per quanto di competenza, che sull'emendamento 21.0.6 si era segnalata l'opportunità di acquisire una relazione tecnica, così come sul subemendamento 21.0.6/1. Occorre valutare il subemendamento 21.0.6/2 (con particolare riguardo al punto 4) ed il successivo 21.0.6/3. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti. Occorre, poi, valutare le proposte 20.0.42 (testo 3) e 20.0.42 (testo 4).

Il vice ministro MORANDO riferisce che la relazione tecnica sugli emendamenti 20.0.42 (testo 3) e 20.0.42 (testo 4) è appena pervenuta dalle amministrazioni competenti. Chiede pertanto di rinviare l'esame alla prossima seduta per consentire la necessaria verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Rammenta inoltre che sull'emendamento 20.0.42 (testo 3) il Governo si era già espresso in senso negativo. Quanto all'emendamento 21.0.6, dichiara di non avere osservazioni da formulare, pur segnalando l'opportunità di riformulare la lettera *a*) del comma 2, al fine di eliminare una possibile ambiguità interpretativa, chiarendo che il carattere di volontarietà sia riferito all'intero sistema di PSE. Esprime quindi parere contrario sul subemendamento 21.0.6/1, mentre ritiene necessario acquisire una relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria dei subemendamenti 21.0.6/2 e 21.0.6/3.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore DEL BARBA (*PD*) propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 21.0.6/1, 21.0.6/2 e 21.0.6/3. Sull'emendamento 21.0.6 il parere è non ostativo con la seguente osservazione:

al fine di chiarire maggiormente il testo per i profili di competenza, al comma 2, lettera *a*), sarebbe opportuno sostituire le parole: "prevedere che il sistema di PSE sia definito quale remunerazione, su base volontaria, di una quota di valore aggiunto", con le seguenti: "prevedere che il sistema di PSE sia definito su base volontaria, quale remunerazione di una quota di valore aggiunto". Il parere è non ostativo sui restanti subemendamenti relativi alla proposta 21.0.6. Il parere rimane sospeso sulle proposte 20.0.42 (testo 3) e 20.0.42 (testo 4).».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2068) Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino

(Parere alle Commissioni 1^a e 13^a riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il vice ministro MORANDO riferisce della necessità di acquisire una relazione tecnica, che comprovi l'assenza di oneri finanziari ovvero ne fornisca una quantificazione, sugli emendamenti 1.13, 1.15, 1.16 e 1.20.

Quanto all'emendamento 1.22, esprime un parere non ostativo a condizione che si specifichi che la durata dei contratti non deve superare il termine di 36 mesi previsto dalla legislazione vigente, al fine di evitare il rischio di inflazione.

Dichiara che l'emendamento 1.23 comporta maggiori oneri per spese di funzionamento ed eventuali gettoni di presenza che non è possibile escludere sulla base del testo della proposta.

Ritiene necessario esprimere un parere contrario, pur non basato sull'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.24, in quanto propone l'introduzione di una soluzione di perequazione non dipendente dalla gravità dell'evento calamitoso che ne costituisce fondamento.

Esprime quindi parere non ostativo sull'emendamento 1.31, mentre ritiene necessario acquisire una relazione tecnica che chiarisca le caratteristiche e gli oneri di funzionamento dell'unità di crisi prevista dall'emendamento 1.33.

In relazione all'emendamento 1.34, ritiene opportuno acquisire una relazione tecnica in grado di escludere che si possano determinare oneri in capo alla pubblica amministrazione.

L'emendamento 1.36 merita parere negativo in quanto prevede il trasferimento di alcune funzioni senza conseguentemente prevedere il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro svolgimento.

In merito all'emendamento 1.46, soltanto una relazione tecnica sarebbe in grado di chiarire come si possa fare formazione continua in materia di protezione civile senza maggiori oneri per la pubblica amministrazione. Esprime quindi parere non ostativo sull'emendamento 1.49, mentre reputa necessario richiedere una relazione tecnica relativamente all'emendamento 1.64 nel quale si prevede che del personale specializzato venga coinvolto nella formulazione dei piani di emergenza.

Dichiara quindi che sull'emendamento 1.72 si potrebbe esprimere parere non ostativo qualora venisse specificato che gli oneri relativi alla gestione delle emergenze trovano copertura nell'ambito delle risorse destinate alle medesime emergenze.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.89, 1.90, 1.97 e 1.100. Specifica tuttavia che il parere contrario sull'emendamento 1.90 potrebbe essere rivisto qualora pervenisse una relazione tecnica in grado di chiarire i caratteri della gestione separata ivi menzionata. Quanto agli emendamenti 1.97 e 1.100, il parere contrario è motivato dal fatto che le proposte fanno riferimento al patto di stabilità interno che non risulta più presente nella legislazione vigente. Gli emendamenti dovrebbero essere più correttamente parametrati alle nuove norme che disciplinano l'equilibrio di bilancio degli enti locali.

Dichiara che in assenza di relazione tecnica, il parere è contrario anche sull'emendamento 1.102.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiarisce che la proposta 1.102 intende soltanto attuare quanto già previsto dal protocollo ivi citato.

Il vice ministro MORANDO replica che in tal caso è necessario chiarire la portata normativa dell'emendamento. Riferisce quindi che le proposte 1.103, 1.106 e 1.111 comportano maggiori oneri, mentre l'emendamento 1.120 necessita di una relazione tecnica in grado di dimostrare che il coordinamento ivi previsto possa essere realizzato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'emendamento 1.126 estende l'ambito di attività della protezione civile creando le premesse perché essa sia chiamata in situazioni emergenziali che oggi non lo richiedono. Tale ampliamento dell'ambito di attività comporta degli oneri non quantificati e non coperti.

Ritiene quindi necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.133, 1.134 e 1.137, mentre il parere è contrario sull'emendamento 1.140.

Esprime perplessità sulla proposta 1.143 di cui dichiara non comprendere la portata normativa, in quanto sembra rivolta a sostenere per legge che non si debba fare ciò che ora già non si fa.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.157 in quanto fa erroneamente riferimento al patto di stabilità interno, ora superato dalle nuove regole di bilancio. Ritiene altresì necessario acquisire una relazione tecnica che chiarisca gli effetti finanziari del comitato paritetico previsto dall'emendamento 1.164.

Rispetto alle proposte segnalate dal relatore, fa inoltre presente l'opportunità di esprimere un parere contrario sull'emendamento 1.85, in quanto volto a introdurre dei vincoli sulla legislazione futura attraverso l'istituzione di una dotazione finanziaria minima obbligatoria.

Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 1.94, in quanto appare necessario definire puntualmente le zone franche ivi previste.

Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 1.151 e 1.155 a causa dell'erroneo riferimento al patto di stabilità interno non più vigente.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) richiede la predisposizione di una relazione tecnica sull'emendamento 1.33.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire quanto richiesto.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore BROGLIA (*PD*) propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 1.15, 1.16, 1.20, 1.23, 1.33, 1.34, 1.36, 1.46, 1.64, 1.89, 1.90, 1.97, 1.100, 1.102, 1.103, 1.106, 1.111, 1.120, 1.126, 1.133, 1.134, 1.137, 1.140, 1.157, 1.164, 1.94, 1.151 e 1.155. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.24, 1.143 e 1.85. Il parere non è ostativo sulla proposta 1.22 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che la durata complessiva dei contratti non superi il termine di 36 mesi previsto dalla legislazione vigente. Il parere non ostativo sulla proposta 1.72 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: »emergenza dichiarata« delle seguenti: »e con le risorse per la stessa già stanziata.« Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano)

(Parere alla 12^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LAI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che oc-

corre valutare se le modifiche apportate consentono di superare la contrarietà espressa sulle precedenti versioni testuali.

Il vice ministro MORANDO esprime parere non ostativo sugli ulteriori emendamenti 5.14 (testo 3) e 9.21 (testo 3).

Riferisce inoltre che sull'emendamento 11.1 precedentemente segnalato dal senatore Azzollini è pervenuta un'integrazione della relazione tecnica, che mette a disposizione, la quale però deve ritenersi insufficiente per la revisione del parere contrario precedentemente espresso, non essendo suffragata da elementi analitici.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore LAI (PD) propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(687) GIACOBBE ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta della Sottocommissione per i pareri del 4 marzo 2014.

Il relatore BROGLIA (PD) chiede se sia stata predisposta la relazione tecnica formalmente richiesta il 4 marzo 2014.

Il vice ministro MORANDO riferisce che è stata predisposta una bozza di relazione tecnica che tuttavia non contiene una stima degli effetti finanziari, limitandosi a individuare una platea di «potenziali cittadini» compresa tra 60 e 80 milioni di persone. Ritiene tuttavia difficile stabilire quanti di questi «potenziali cittadini» potrebbero avere i requisiti necessari per richiedere la cittadinanza dal momento che il criterio dettato dal disegno di legge potrebbe rivelarsi restrittivo rispetto a quello presente nella legislazione vigente. Ritiene pertanto opportuno ottenere un supplemento di istruttoria che si impegna a fornire quanto prima.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente TONINI (PD) avverte che l'ordine del giorno è integrato, con l'esame in sede consultiva, dei disegni di legge n. 1375-A, recante modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, n. 1892-A, recante

interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche e n. 2342, recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 18 ottobre 2016

Plenaria**408^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
Eva LONGO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Per la risposta all'interrogazione n. 3-03086 ha la parola il sottosegretario BARETTA, il quale osserva che il tema oggetto dell'interrogazione comporta valutazioni delicate, considerati anche i profili comunitari della vicenda, che la ristrettezza dei tempi non consente di affrontare in sede di predisposizione della manovra di bilancio per il 2017. Per quanto riguarda l'accertamento nei confronti di coloro che offrono scommesse in mancanza di concessione statale, senza versare le imposte sui giochi, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli persegue le violazioni, accertando le imposte evase e irrogando le relative sanzioni.

Dopo aver fornito una serie di dati sull'attività di contrasto svolta dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli negli anni dal 2013 al 2015, il rappresentante del Governo nota che dalla regolarizzazione dei Centri Trasmissione Dati (CTD), che ha riguardato oltre duemila punti vendita già presenti sul territorio dello Stato nell'ambito della rete illegale di raccolta, sono derivate entrate a titolo di *up front fee* e imposta unica versata in acconto e a saldo per anni pregressi per 44 milioni di euro, nonché ulteriori 43 milioni circa a titolo di imposta, sempre relativa al 2015.

Precisa poi che la legge di stabilità per il 2015 disciplina i CTD nei commi da 643 a 645. Tali disposizioni disciplinano infatti la facoltà di re-

golarizzazione fiscale per i soggetti che offrono scommesse senza essere collegati al totalizzatore nazionale e delineano il nuovo regime applicabile a coloro che, privi di concessione e di autorizzazione, senza essersi avvalsi della predetta regolarizzazione continuano illecitamente l'esercizio dell'attività nel territorio dello Stato. Invece, i commi da 646 a 648 assoggettano a un regime fiscale penalizzante gli apparecchi da divertimento e qualunque altra apparecchiatura che consenta l'esercizio del gioco con vincita in denaro in mancanza di collegamento alla rete nazionale (cosiddetti totem). Si tratta in particolare di apparecchiature che consentono il collegamento con piattaforme di gioco non regolari riferibili a soggetti privi di concessione e di autorizzazione, spesso costituiti da siti stabiliti all'estero. I controlli eseguiti sulla base della legge di stabilità per il 2015 hanno generato un vasto contenzioso che comporta la dilatazione dei tempi per la conclusione dei procedimenti e la riscossione dell'imposta dovuta per il gioco con tali apparecchiature, sicché i procedimenti potranno completarsi solo nei prossimi anni. Inoltre l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, specie in riferimento alle apparecchiature che offrono giochi promozionali, richiede la prova documentale e tecnica che mediante tali apparecchiature venga effettivamente offerto gioco con vincita in denaro. Tale orientamento ha rallentato ancora di più l'attività di controllo e di accertamento e ha reso necessario un intervento chiarificatore in via normativa. Al fine di superare tale *impasse* la legge di stabilità per il 2016 ha previsto una modifica legislativa che si sta rivelando ben più efficace per il recupero dell'evasione, cui era collegata la stima di gettito. Tale norma ha mostrato anche un effetto deterrente importante; infatti, il gioco irregolare sui totem è succedaneo a quello, regolare, sulle *slot*. Nonostante l'aumento della tassazione complessiva del 2,5 per cento, la raccolta tendenziale del 2016 riferibile alle *slot* risulta superiore di oltre 1 miliardo a quella del 2015. Tale aumento potrebbe essere in parte riferito alla menzionata normativa.

Per quanto attiene all'accordo in Conferenza unificata rileva che la questione è gestita dal Governo e che la stessa potrà trovare soluzione con la collaborazione di regioni ed enti locali.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) si dichiara parzialmente soddisfatto, rilevando in primo luogo la mancanza di chiarimenti circa l'orientamento del Governo rispetto alla questione oggetto dell'interrogazione. Rileva quindi l'eccessiva durata del confronto fra lo Stato e le regioni, in una situazione di confusione normativa che si rivela nociva per l'Erario e per le prospettive di riforma del settore dei giochi. Rileva peraltro la necessità di opportuni approfondimenti finalizzati a superare le incertezze sulle procedure di affidamento dei servizi.

La presidente Eva LONGO dà la parola al rappresentante del Governo per la risposta all'interrogazione n. 3-03136.

Il sottosegretario BARETTA fa presente che Arianna SIM S.p.A., in liquidazione volontaria dal marzo del 2016, è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2016, su proposta della Banca d'Italia e con il parere conforme della Consob, ai sensi dell'articolo 57 del TUF. Il provvedimento si è reso necessario tenuto conto della irreversibile compromissione della situazione tecnica aziendale e della sussistenza di irregolarità e violazioni normative di gravità tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione. Con provvedimento della Banca d'Italia sono quindi stati nominati il commissario liquidatore e i componenti del comitato di sorveglianza. Gli organi liquidatori operano sotto la supervisione della Banca d'Italia e stanno procedendo agli adempimenti previsti dalla normativa, ai sensi dell'articolo 57 del TUF e dei rinvii al testo unico bancario ivi contenuti. Sono ancora in corso le verifiche relative ai patrimoni dei clienti, con particolare riferimento ad alcune operazioni finanziarie caratterizzate da un elevato grado di anomalia e di complessità, che hanno richiesto articolati approfondimenti contabili e giuridici. Gli organi liquidatori hanno al contempo ricercato intermediari interessati a subentrare nei rapporti contrattuali con la clientela e nella gestione dei connessi patrimoni, in modo da favorire la continuità operativa, minimizzando gli oneri a carico della clientela medesima. I contatti con i potenziali acquirenti sono in fase conclusiva.

Una volta conclusi gli accertamenti e ove non sia possibile realizzare una cessione, la Banca d'Italia ha fatto presente che si procederà alla restituzione ai clienti dei patrimoni, che nel frattempo sono amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio, in base a quanto stabilito dall'articolo 91, comma 11, del TUB.

Interviene in replica il senatore TOSATO (*LN-Aut*), il quale dichiara la propria insoddisfazione per la risposta, consistente per lo più nella ricapitolazione di fatti già noti, mentre appare chiara la mancanza di prospettive e di garanzie in merito alla conclusione delle procedure riguardanti la Arianna SIM S.p.A. Sollecita quindi il Governo a mantenere un adeguato livello di attenzione sulla vicenda.

La presidente Eva LONGO dà la parola al rappresentante del Governo per la risposta all'interrogazione n. 3-03203.

Il sottosegretario BARETTA evidenzia preliminarmente come le osservazioni contenute nei rapporti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e del Fondo monetario internazionale (FMI), in cui si evidenzia la situazione di incertezza derivante dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 – che ha dichiarato illegittimi gli incarichi dirigenziali attribuiti a funzionari della terza area ai sensi dell'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 – vanno inquadrare nel più ampio contesto di rinnovamento dell'amministrazione finanziaria italiana teso, da un lato, a razionalizzare

le risorse e, dall'altro, ad assicurare servizi di qualità a contribuenti e utenti nella prospettiva di un miglioramento significativo della *tax compliance*, nonché a ripensare la strategia di contrasto all'evasione mediante interventi radicali volti a innovare profondamente il modello relazionale tra Amministrazione e cittadini, promuovendo un approccio «cooperativo», basato su trasparenza e fiducia reciproca.

Conformemente a tale obiettivo, il Governo, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera *h*), della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha emanato il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali,

L'articolo 1 del predetto decreto dispone che le Agenzie fiscali procedano alla riorganizzazione delle proprie strutture in funzione del riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo; ciò con l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari anche grazie all'impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente.

Le Agenzie orientano, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di facilitare e promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari, i programmi di formazione e sviluppo del personale, nonché i criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel quadro della revisione del sistema delle convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e Agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Al fine di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa e favorire l'emersione delle basi imponibili, gli schemi di convenzioni da stipulare tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie stabiliscono, tra l'altro, specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari. Per la misurazione di tali obiettivi, le predette convenzioni definiscono, per ciascuna Agenzia, specifici indicatori della produttività, della qualità e della tempestività dell'attività svolta nonché indicatori della complessiva efficacia ed efficienza gestionale.

Il Sottosegretario evidenzia infine che sono allo studio apposite iniziative finalizzate ad attribuire all'Agenzia delle entrate una maggiore autonomia gestionale ed organizzativa, anche sulla scorta di quanto suggerito dall'OCSE e dal FMI nei citati rapporti sull'amministrazione fiscale italiana, presentati alle Commissioni Finanze di Camera e Senato nel luglio 2016.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) ringrazia il rappresentante del Governo per l'articolata risposta fornita e chiede alla Presidente di far intervenire in replica la senatrice Guerra – che ha collaborato alla stesura dell'interrogazione – in quanto relatrice sull'affare assegnato n. 850 relativo proprio ai rapporti dell'OCSE e del FMI sulle Agenzie fiscali.

La presidente Eva LONGO, considerata la stretta attinenza tra i temi trattati nell'interrogazione e il suddetto affare assegnato, dà eccezionalmente la parola alla senatrice Guerra per la replica.

La senatrice GUERRA (PD) dichiara la propria soddisfazione per le iniziative poste in essere dal Governo sull'argomento; al tempo stesso, si dichiara insoddisfatta per la mancata risposta da parte del Governo al problema della decadenza degli incarichi dirigenziali presso l'Agenzia delle entrate. Evidenzia che si è venuta a creare una situazione emergenziale da affrontare in tempi brevi e sulla quale sarà necessario conoscere l'orientamento dell'Esecutivo.

La presidente Eva LONGO, poiché la senatrice Bottici, prima firmataria dell'interrogazione 3-03162, ha comunicato di non poter partecipare ai lavori odierni della Commissione, rinvia lo svolgimento della stessa interrogazione ad una prossima seduta. La Presidente dichiara quindi concluso lo svolgimento delle odierne procedure informative.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 18 ottobre 2016

Plenaria**308^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1261-B) Elena FERRARA ed altri. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice Elena FERRARA (PD) ricorda che il provvedimento giunge in Senato per l'esame in terza lettura. Fa presente in premessa che originariamente il disegno di legge era specificamente rivolto alla tutela dei minori nel caso di fenomeni di cyberbullismo, mentre nel testo approvato in seconda lettura non vi è più il riferimento esclusivo ai minori ed è stato aggiunto anche il contrasto al bullismo. Registra dunque una modifica dell'impianto della legge, con un'estensione del livello di prevenzione e di contrasto come risulta dall'articolo 1, in cui si fa comunque riferimento alle azioni di carattere formativo ed educativo rivolte anche agli infraventunenni che frequentano le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.

Nel precisare che la 7^a Commissione deve rendere un parere alla Commissione affari costituzionali solo sulle parti di competenza modificate in seconda lettura, si sofferma brevemente sulle definizioni di bullismo e cyberbullismo, di cui all'articolo 2. Al riguardo, registra positiva-

mente dei miglioramenti rispetto al testo approvato dalle Commissioni di merito presso la Camera dei deputati, in quanto in quella sede erano state inizialmente inserite condotte di difficile controllo.

Descrive quindi i contenuti dell'articolo 3, relativo al Piano di azione integrato, in cui si richiama espressamente il coinvolgimento prioritario dei servizi socio-educativi presenti nel territorio in sinergia con le scuole. Al comma 5 si attribuisce alla Presidenza del Consiglio, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il compito di predisporre periodiche campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione. In base al comma 6, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo.

Illustra infine l'articolo 4, concernente le Linee di orientamento elaborate dal Dicastero dell'istruzione, sentito il Ministero della giustizia, sottolineando che viene arricchito il contenuto del predetto orientamento mediante un richiamo all'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n. 107 del 2015. Riferisce poi che al comma 3 si prevede l'individuazione tra i docenti di un referente per il coordinamento delle iniziative di contrasto e prevenzione del bullismo e cyberbullismo. Risulta altresì modificato anche il comma 5 sulle azioni delle scuole per promuovere l'uso consapevole di *internet* e diffondere i diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, anche attraverso progetti elaborati tra reti di scuole.

Avviandosi alla conclusione, dà conto del nuovo articolo 5 concernente l'informativa alle famiglie, le sanzioni in ambito scolastico e i progetti di sostegno e di recupero di cui deve farsi carico il dirigente scolastico. In linea generale, ritiene che alcuni aspetti recepiti nel percorso emendativo puntualizzano dei passaggi che potevano essere considerati ricompresi nelle Linee di orientamento. Fa presente infine che sono state inserite delle aggravanti di reato che riguardano tutte le fasce di età, mentre è stato soppresso un elemento a suo avviso qualificante in relazione all'ammonimento.

Nel dibattito prende la parola la senatrice SERRA (M5S), la quale puntualizza che la problematica del bullismo e del cyberbullismo sicuramente coinvolge in misura maggiore i ragazzi. Ravvisa tuttavia criticamente una mancanza nel testo per quanto attiene agli aspetti pedagogici del tema. Nel richiamare i disegni di legge nn. 2443 e 2474 sulla figura degli educatori pedagogisti, invita la relatrice ad inserire un'indicazione nello schema di parere in merito alla possibilità di contare anche sull'ausilio di tale personale educativo per le azioni di prevenzione nella scuola. Ciò, anche in ragione delle finalità formative ed educative sottese al testo, accanto a quelle punitive, tanto più che spesso i docenti si trovano in grandi difficoltà.

Rileva anche la necessità di focalizzare l'attenzione sulla disabilità, mediante un espresso riferimento nello schema di parere che la relatrice si accinge a presentare.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (n. COM (2016) 593 definitivo)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore MARTINI (*PD*), premettendo che l'atto in titolo mira ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico del diritto d'autore, tenendo conto degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti, e a disciplinare le eccezioni, le limitazioni e l'agevolazione della concessione delle licenze, garantendo il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere. Segnala in particolare che alcune di queste eccezioni sono finalizzate al raggiungimento di obiettivi di politica economica in materia, ad esempio, di ricerca o di istruzione, anche se hanno carattere nazionale e non sempre è garantita la certezza giuridica.

La Commissione europea ha dunque individuato tre settori di intervento, che impattano sulle competenze della 7^a Commissione: utilizzi digitali e transfrontalieri nel settore dell'istruzione, estrazione di testo e dati per ragioni di ricerca scientifica e conservazione del patrimonio culturale. Sottolinea quindi che lo scopo è quello di garantire la legittimità di taluni tipi di utilizzo in questi settori, anche oltre frontiera. Afferma poi che, grazie all'aggiornamento normativo delle eccezioni e delle limitazioni, i ricercatori beneficeranno di un contesto giuridico più chiaro nell'utilizzo di strumenti di ricerca innovativi basati sull'estrazione di testo e di dati, docenti e alunni saranno in grado di sfruttare al meglio le tecnologie digitali a tutti i livelli di istruzione e gli istituti di tutela del patrimonio culturale saranno sostenuti nelle loro iniziative, a vantaggio, in ultima istanza, degli stessi cittadini dell'Unione.

Venendo al testo, illustra l'articolo 2 che reca alcune definizioni tra cui quella di «organismo di ricerca», inteso come un'università, un istituto di ricerca o qualsiasi altra organizzazione il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure svolgere attività di ricerca e fornire servizi didattici senza scopo di lucro o reinvestendo tutti gli utili nella propria attività di ricerca, o con una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro, in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati dalla ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tale organismo. Un'altra definizione di interesse – prosegue il relatore – è quella di «istituto di tutela del patrimonio culturale», ossia una biblioteca accessibile al pubblico, un museo, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro.

Fa presente inoltre che il Titolo II della proposta di direttiva, concernente gli articoli da 3 a 6, impatta nelle materie di interesse, laddove stabilisce appunto delle eccezioni ai diritti per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica (articolo 3), per consentire l'utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo avvenga nei locali di un istituto di istruzione o tramite una rete elettronica sicura accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto o sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile (articolo 4), nonché per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, al solo fine della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione (articolo 5).

Si sofferma indi brevemente sul Titolo III, che disciplina i casi di utilizzo di opere fuori commercio da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale a determinate condizioni, tenendo conto che per opera «fuori commercio» si intende l'intera opera o altro materiale, in tutte le sue versioni, traduzioni e forme, che non è accessibile al pubblico attraverso i canali commerciali tradizionali e, ragionevolmente, non ci si può aspettare che lo diventi (articolo 7).

In conclusione, segnala anche gli articoli da 14 a 16, inseriti nel Titolo IV, che recano norme sull'equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) a livello contrattuale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2371) Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 5 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sul testo e sugli emendamenti.

Il seguito della discussione è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (n. 329)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Il PRESIDENTE rende noto è stato trasmesso il parere della Conferenza unificata sull'atto in titolo. Precisa tuttavia che, mancando ancora il parere del Consiglio di Stato, la riserva con cui è stato trasmesso il provvedimento da parte della Presidenza del Senato non è ancora formalmente sciolta.

Comunica altresì che il presidente della Conferenza dei presidenti degli enti di ricerca (CoPER) e i presidenti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), auditi la scorsa settimana dagli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 7^a del Senato e VII della Camera dei deputati, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, hanno consegnato o preannunciato documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE***(2227) Camilla FABBRI ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.

La senatrice SERRA (M5S) dà per illustrati gli emendamenti del suo Gruppo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. – Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. – Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. – Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. – Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che, sul testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione, sono giunte documentazioni dal Coordinamento 15 maggio 1930, dal Coordinamento dei presidenti degli *ex* istituti musicali pareggiati, dalla Conferenza dei presidenti dei Conservatori di musica, dal Gruppo di discussione e proposta docenti 128ABA, dall'Unione Artisti (UNAMS), dai Docenti di didattica della musica – Gruppo operativo (DDM-GO), dalla Conferenza dei direttori dei Conservatori di musica e dalla Conferenza dei direttori delle Accademie di belle arti, che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2227**

Art. 3.

3.1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «da un parlamentare eletto nella regione Marche.».

3.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, dopo la parola: «nominati» aggiungere le seguenti: «, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti.».

3.3

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «sessanta giorni.».

3.4

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 4, sostituire le parole: «Al termine delle celebrazioni,» con le seguenti: «Entro novanta giorni dal termine delle celebrazioni,».

3.5

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «, le quali sono chiamate, attraverso le Commissioni parlamentari competenti, a verificare la corrispondenza degli interventi alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, e, in caso negativo, a segnalare eventuali criticità e inadempienze presso gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

3.6

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: «Comitato» inserire le seguenti: «e del Comitato scientifico».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 18 ottobre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 140

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,45

*AUDIZIONE DEI VERTICI DI NTV SUGLI ABBONAMENTI E SULLO STATO DEI
COLLEGAMENTI FERROVIARI AD ALTA VELOCITÀ*

Plenaria

268^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
Simona Vicari.*

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (n. 308)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

La relatrice ORRÙ (*PD*) illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi (pubblicata in allegato) sul provvedimento in esame.

Il senatore BORIOLI (*PD*) ringrazia preliminarmente la relatrice per l'ampio e articolato schema di osservazioni, che ha recepito molte delle osservazioni emerse dal dibattito. Si sofferma quindi sull'articolo 22, comma 12, dello schema di decreto che fa salve le possibilità di affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico previste dal regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007. Rileva che tale disposizione consente di fatto di continuare ad affidare i servizi del trasporto pubblico regionale e locale senza gare, avallando così gli affidamenti diretti oggi praticati da molte Regioni, specialmente nel trasporto ferroviario, dove, se finora gestore prevalente è stato Trenitalia, potrebbe però subentrare qualunque soggetto scelto in modo arbitrario.

Poiché tale situazione è contraria ai principi di apertura al mercato e di ricorso a procedure di evidenza pubblica, chiede alla relatrice di inserire una indicazione nello schema di osservazioni per riformulare il citato comma 12 dell'articolo 22, prevedendo che l'affidamento dei servizi nel settore ferroviario debba avvenire esclusivamente mediante gara.

Il senatore SONEGO (*PD*) sottolinea che con lo schema di decreto in esame si continua a consentire gli affidamenti *in house* del trasporto pubblico locale, anche se per soli cinque anni, come stabilito dall'articolo 8, comma 3. Questo vale soprattutto nel trasporto su gomma, dove tale sistema ha creato gestioni costose e poco efficaci. Occorrerebbe allora perlomeno escludere che al termine dei cinque anni l'affidamento *in house* possa essere reiterato.

Condivide poi la proposta di riformulazione del senatore Borioli in relazione all'articolo 22, comma 12, alla quale occorrerebbe aggiungere anche l'indicazione che si può procedere ad affidamenti diretti solo nel caso in cui i costi e le *performance* del servizio siano paragonabili a quelli che si potrebbero ottenere ricorrendo all'affidamento con gara, previa asseverazione di un soggetto terzo. L'affidamento diretto dovrebbe inoltre essere disposto in un congruo lasso di tempo, in modo che vi possano essere più concorrenti interessati.

Critica poi l'articolo 33, comma 1, che consente ad un'azienda che subentri a un concessionario anche per fusione o acquisizione la possibilità di chiedere all'ente affidante una proroga della concessione in essere. Infatti, mentre la norma prevede che la cessione del concessionario iniziale avvenga mediante procedure trasparenti, la proroga della concessione su richiesta avverrebbe in modo opaco, sulla base di una decisione arbitraria dell'ente affidante. Ciò altererebbe i principi della leale concorrenza tra operatori e andrebbe anche ad incidere sul valore di mercato del concessionario iniziale.

In risposta ad una osservazione del PRESIDENTE, evidenzia che la verifica preventiva affidata all'Autorità di regolazione del settore appare

generica e poco efficace. Ritiene quindi che la via maestra sia quella dell'affidamento con gara.

Il senatore ARACRI (*FI-PdL XVII*) evidenzia che i punti sollevati dai colleghi ricalcano le principali questioni emerse anche nella discussione generale, sottolineando che il settore del trasporto pubblico locale ha bisogno di regole chiare.

Riprendendo quindi le considerazioni già svolte dai senatori intervenuti, ritiene anch'egli che sia per l'articolo 22, comma 12, sia per l'articolo 33, comma 1, dovrebbe essere riaffermato il principio del ricorso alle gare come unico strumento per gli affidamenti.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*) ritiene che l'articolo 33, comma 1, abbia una formulazione ambigua, dato che si applica a tutti i servizi ma si pone in contrasto con le prescrizioni del nuovo codice degli appalti, che ha ormai superato l'impostazione che consente le proroghe senza gara delle concessioni in essere.

Propone quindi di inserire un'indicazione nello schema di osservazioni della relatrice, volta a circoscrivere la possibilità di proroga: in particolare, laddove il concessionario iniziale sia di proprietà dell'ente affidante, il gestore subentrante potrebbe chiedere la proroga fino ad un massimo di 24 mesi, mentre in tutti gli altri casi, alla scadenza della concessione, l'ente affidante dovrebbe procedere ad una nuova aggiudicazione.

Il senatore FILIPPI (*PD*) rileva che lo schema di osservazioni della relatrice è insolitamente articolato e assertivo per una sede consultiva, in analogia con quanto avvenuto per la proposta di rilievi formulata sullo stesso provvedimento presso la Commissione trasporti della Camera dei deputati. Ciò testimonia la particolare complessità e rilevanza delle questioni in esame, relative al trasporto pubblico locale.

Evidenzia che la Commissione ha dibattuto a lungo tali temi, con particolare riguardo agli aspetti delle procedure di affidamento dei servizi. Al riguardo, si impone un'esigenza di coerenza rispetto ai principi che sono sempre stati sostenuti dai commissari ossia che gli affidamenti, in particolare quelli delle concessioni, devono sempre avvenire con procedure ad evidenza pubblica. Si tratta di una questione sensibile, alla luce delle prassi difformi adottate in questi anni da molti enti territoriali che hanno spesso fatto ricorso all'affidamento diretto.

Sottolinea quindi l'opportunità di sciogliere questo intreccio, secondo una scelta che la sua parte politica ha sempre convintamente sostenuto, criticando la formulazione infelice dell'articolo 22, comma 12.

Il presidente MATTEOLI osserva che, se si intende contestare la possibilità di affidamento diretto di cui all'articolo 22, comma 12, anziché modificare la norma appare più logico chiedere la soppressione della stessa, riformulando in maniera coerente anche le premesse dello schema di osservazioni. Evidenzia inoltre che la Commissione è in una sede con-

sultiva e che le valutazioni finali spettano comunque alla Commissione di merito.

La relatrice ORRÙ (*PD*), pur dichiarandosi anch'ella favorevole a riaffermare in maniera più esplicita il principio del ricorso alle procedure ad evidenza pubblica come strumento privilegiato per gli affidamenti dei servizi, esprime perplessità su una soppressione *tout court* del comma 12 dell'articolo 22, atteso che il Regolamento (CE) n. 1370/2007 ivi richiamato è norma comunitaria vigente, i cui principi non possono essere disapplicati dagli Stati membri.

Il sottosegretario Simona VICARI, a nome del Governo, si dichiara favorevole alla riformulazione dell'articolo 33, comma 1, proposta dal senatore Stefano Esposito, rilevando che tale questione era stata sollevata anche presso la Camera dei deputati.

Esprime invece la propria contrarietà su un'eventuale soppressione del comma 12 dell'articolo 22, sottolineando che il mantenimento delle possibilità di affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locale è previsto espressamente dal citato Regolamento (CE) n. 1370/2007, che l'Italia applica quindi nei casi previsti, al pari degli altri Paesi dell'Unione europea. Inoltre, questa disposizione è stata oggetto di un preciso accordo tra il Governo, le Regioni e i Comuni, nell'ambito della Conferenza Unificata e non dovrebbe essere disattesa.

Invita pertanto a mantenere la disposizione, eventualmente con alcune precisazioni.

Il senatore SONEGO (*PD*) ricorda che il Regolamento (CE) n. 1370/2007 non impone obbligatoriamente agli Stati membri dell'Unione il ricorso all'affidamento diretto, ma ne consente solo la possibilità rimettendo agli ordinamenti nazionali le decisioni in merito, che potrebbero essere anche in senso più restrittivo.

Tenendo conto della contrarietà manifestata dal Governo in merito alla soppressione dell'articolo 22, comma 12, ribadisce la proposta di suggerire nelle osservazioni alla Commissione di merito una riformulazione della disposizione, prevedendo che si possa ricorrere all'affidamento diretto a condizione che i costi e le *performance* del servizio non siano inferiori a quelli che si otterrebbero con l'affidamento mediante gara e che, nel settore ferroviario, l'affidamento diretto avvenga in un arco di 18-24 mesi, dopo un periodo transitorio in grado di valorizzare la gestione e attirare più concorrenti in luogo di uno solo.

Il senatore BORIOLI (*PD*) ribadisce l'opportunità di affermare il principio dell'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, sottolineando anch'egli che il Regolamento europeo non è vincolante per gli Stati membri.

La relatrice ORRù (*PD*), preso atto di quanto emerso nel dibattito, formula un nuovo schema di osservazioni favorevoli con rilievi (pubblicato in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la nuova proposta di osservazioni della relatrice, che è infine approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. – Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Esame e rinvio)

Il relatore RANUCCI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, volto ad integrare la disciplina in materia di registro pubblico delle opposizioni al fine di rafforzare le regole a tutela degli utenti di fronte a comportamenti di *marketing* telefonico sempre più aggressivi ed insistenti.

Ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 ha istituito e regolato la gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. La realizzazione e gestione del registro sono state affidate dal Ministero dello sviluppo economico alla Fondazione Ugo Bordoni, attraverso un apposito contratto di servizio.

In base alla citata normativa, l'iscrizione nel registro ai fini dell'opposizione è possibile solo per le numerazioni riportate negli elenchi pubblici degli abbonati. Evidenzia quindi che il provvedimento in esame, all'articolo 1, stabilisce invece che possano opporsi all'uso del proprio numero telefonico per l'invio di materiale pubblicitario o per finalità di vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, tutti gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi pubblici degli abbonati, che risultino iscritti nel registro pubblico delle opposizioni.

Viene quindi esplicitata la possibilità che nel registro siano inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, previa richiesta degli interessati. Si prevede che le modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione delle norme introdotte siano adottate con un successivo decreto del Presidente della Repubblica.

Segnala infine che l'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 regola l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 308

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (n. 308),

premessi che:

– lo schema di decreto in esame si inserisce tra i provvedimenti di attuazione della riforma della pubblica amministrazione di cui alla legge n. 124 del 2015, con particolare riferimento agli articoli 16 e 19, con i quali si è delegato il Governo ad intervenire sulla disciplina dei servizi pubblici locali di interesse generale, al fine di assicurare la chiarezza delle regole e la semplificazione normativa e di garantire la tutela e la promozione del principio della concorrenza;

– l'obiettivo dello schema è pertanto quello di dettare una disciplina generale organica del settore dei servizi pubblici locali, attraverso un riordino dell'attuale quadro normativo, definito nella Relazione illustrativa del provvedimento «il risultato di una serie di interventi disorganici che hanno oscillato tra la promozione delle forme pubbliche di gestione e gli incentivi più o meno marcati all'affidamento a terzi mediante gara»;

rilevato che:

– con riferimento ai profili di interesse della Commissione, oltre alle norme di carattere generale, il provvedimento contiene disposizioni specifiche di intervento sul settore del trasporto pubblico locale, segnatamente gli articoli 14, 22, 23, 26, 27 e 35;

– anche in tale settore – che riveste un'importanza strategica e un notevole impatto sociale, interessando direttamente la vita di milioni di cittadini – si sono stratificate nel tempo varie disposizioni normative, che hanno reso il quadro regolatorio quanto mai complesso e frammentato, contribuendo spesso a determinare situazioni di grave dissesto finanziario senza migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti;

– uno dei principali problemi riscontrati nel corso degli ultimi anni è l'estrema frammentazione del servizio sul territorio, in quanto lo stesso è stato spesso organizzato su bacini di traffico troppo ristretti, a volte coincidenti con i confini amministrativi dei singoli enti territoriali, ma che non tenevano conto dell'effettiva esigenza di mobilità degli utenti, impedendo così da un lato di fornire adeguati livelli di servizio, dall'altro di conseguire i necessari margini di economicità della gestione;

– ferme restando le suddette esigenze di economicità, occorre garantire anche la tutela di quelle situazioni nelle quali non è possibile for-

nire il servizio di trasporto in regime di mercato, ad esempio per la presenza di particolari condizioni fisiche del territorio che rendono più difficili e meno convenienti i collegamenti in determinate zone del Paese o per l'esistenza di fasce deboli o disagiate di utenti che devono essere ugualmente tutelate;

– una riforma effettiva del settore richiede pertanto un intervento organico e di ampio respiro che, tenendo conto delle reale domanda di mobilità del Paese, sia in grado di conciliare le esigenze sociali del servizio di trasporto con quelle gestionali di efficacia, efficienza ed economicità nella prestazione del servizio stesso;

– lo schema in esame risponde correttamente a tale esigenza, in quanto, coerentemente con i principi di delega di cui ai citati articoli 16 e 19 della legge n. 124 del 2015, le disposizioni sul trasporto pubblico locale in esso contenute disegnano una riforma organica, che affronta tutti i vari aspetti di funzionamento del settore, ponendo le premesse per il suo rilancio;

tenuto conto dell'ampio dibattito che ha accompagnato il provvedimento in esame, delle osservazioni, delle precisazioni e delle proposte di integrazione e modifica fornite dai vari soggetti interessati con l'obiettivo di giungere a una riforma condivisa, tra cui in particolare le proposte di modifica approvate dalla Conferenza unificata, che appaiono largamente condivisibili;

considerato che:

– al fine di conseguire un effettivo riordino della disciplina del trasporto pubblico locale, anche in considerazione della necessità di superare le incongruenze e le problematiche insite nell'attuale normativa e di garantire lo sviluppo del settore, lo schema di decreto in esame – nel delineare regole generali in materia di assunzione dei servizi pubblici locali, durata e affidamento dei medesimi nonché in tema di organizzazione e gestione – definisce altresì il rapporto tra tali norme di principio e la normativa di settore relativa al trasporto pubblico locale;

– in particolare, l'articolo 3 prevede che le normative di settore continuano ad applicarsi, tra l'altro, al trasporto pubblico locale fatta eccezione per le disposizioni relative alle modalità di affidamento, nonché per le disposizioni modificative ed espressamente abrogative contenute nello schema in esame, cui anche il settore del trasporto pubblico locale è tenuto a conformarsi;

– pertanto, le disposizioni che disciplinano specificamente il trasporto pubblico locale si collocano in un quadro di consequenzialità logica e sistematica, in quanto adeguano ed armonizzano ai principi previsti dalla delega legislativa (articoli 16 e 19) e alle disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo riferite in termini generali all'insieme dei servizi pubblici locali, la normativa interna relativa al trasporto pubblico locale, integrando nella stessa i necessari adattamenti derivanti sia dalle specifiche disposizioni sovranazionali, con particolare riferimento al Rego-

lamento CE 1370/2007, sia dalle specificità strutturali del trasporto pubblico locale nelle sue varie modalità;

– in particolare, è da ritenere assai apprezzabile un'impostazione generale volta a realizzare una transizione di tutto il comparto del trasporto pubblico locale verso un'effettiva concorrenza ed apertura al mercato mediante la messa a gara dei servizi che, fermo restando il rispetto delle normativa europea in materia di affidamenti diretti e in *house* e degli strumenti di flessibilità riconosciuti dal Regolamento (CE) 1370/2007, è auspicabile divenga la modalità prevalente di affidamento dei servizi;

– altrettanto positiva appare la salvaguardia delle norme di settore nell'ambito dell'articolo 8, concernente la durata dell'affidamento del servizio che, fatte salve specifiche situazioni, dovrebbe essere tale da favorire comunque una progressiva apertura al mercato;

– è da condividere inoltre l'esigenza di fissare nuovi criteri per il riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23, sottolineando che tali modifiche andrebbero comunque accompagnate da ulteriori provvedimenti che stabilizzino le risorse disponibili sul Fondo, al fine di consentire alle Regioni una migliore capacità di programmazione degli interventi e, in definitiva, un più efficace conseguimento degli obiettivi della stessa riforma;

evidenziato inoltre che:

– occorre garantire il rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nelle materie di loro competenza, tra le quali rientra anche il trasporto pubblico locale;

– occorre precisare in maniera esplicita quali disposizioni di carattere generale dettate per il servizi pubblici locali di interesse economico generale (SIEG) siano applicabili anche al trasporto pubblico locale, chiarendo ove la specifica disciplina di settore è fatta salva;

– appare opportuno chiarire, all'articolo 9, comma 2, che indipendentemente dalla titolarità della proprietà, deve essere garantita al gestore la disponibilità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, non rilevando in tal ambito il vincolo all'uso pubblico, inteso in senso esclusivo;

– appare necessario superare l'attuale formulazione dell'articolo 14, prevedendo che le Regioni, nel determinare i bacini ottimali di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, definiscano pure i relativi enti di governo – anche ai fini del conferimento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti pubblici associati – e che la determinazione dei bacini tenga conto della domanda di trasporto pubblico locale effettuato con tutte le modalità, facendo salvi i bacini già definiti e prevedendo comunque una disciplina transitoria. Occorre poi sopprimere le norme di cui al comma 4, relative alle procedure da seguire per gli affidamenti riferiti a lotti con più di 350.000 abitanti e

al trasporto su gomma nel caso di due sole offerte o di un'unica offerta valida;

– all'articolo 17, nel conferire nuove funzioni all'Autorità di regolazione dei trasporti, andrebbero inseriti tra gli schemi dei contratti di servizio oggetto di definizione anche quelli affidati direttamente; inoltre, occorre introdurre una eccezione all'obbligo di riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell'affidatario per i casi di integrazione tariffaria tra diversi gestori; è altresì importante coniugare l'esigenza di prescrivere – come previsto dalla lettera b) del comma 2 – adeguati requisiti di solidità patrimoniale per le società che partecipino ai bandi, con l'esigenza di assicurare la massima partecipazione possibile; infine, andrebbe precisato che la lettera d) del medesimo comma trova applicazione solo per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico ferroviario;

– si suggerisce di precisare, all'articolo 18, che nella funzione regolatoria rientrano, oltre a quella di indirizzo e controllo, anche quella organizzativa e che l'ente affidante si debba avvalere di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, qualora uno dei soggetti concorrenti sia partecipato, controllato o affidatario *in house* dello stesso ente affidante;

– all'articolo 22, accogliendo le proposte di modifica della Conferenza unificata, occorre anzitutto consentire l'uso anche di altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, mentre va inserita una clausola di salvaguardia per le procedure di affidamento di servizi già avviate alla data di entrata in vigore del provvedimento. In più andrebbe specificato che si debba tener conto del materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, ai fini del calcolo della percentuale di risorse da impiegare per il rinnovo dello stesso. Inoltre i contratti di servizio dovrebbero tenere conto degli oneri di investimento previsti dall'articolo, calcolandoli secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi *standard*. Sarebbe altresì opportuno limitare l'impatto sulle compensazioni degli aumenti tariffari solo con riferimento all'ipotesi di incrementi pari al doppio dell'inflazione programmata; infine, andrebbe soppressa la disposizione di carattere interpretativo di cui al comma 11;

– all'articolo 23, occorre accogliere le proposte di modifica avanzate dalla Conferenza unificata per una riforma graduale dei criteri di riparto del Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale e che avviene in un quadro di certezza di risorse disponibili, mantenendo la penalità per chi non ricorre agli affidamenti mediante procedure ad evidenza pubblica come ulteriore controbilanciamento agli affidamenti *in house* o diretti;

– all'articolo 27, riconosciuta l'utilità di quanto previsto riguardo alla gestione delle criticità segnalate dall'utenza del trasporto pubblico locale nonché in tema di rimborso per il ritardo del servizio non derivante da cause non imputabili al gestore, occorre valutare modifiche che rendano più facili le procedure di rimborso per gli utenti. Inoltre, con riferimento all'attività di ricerca e di rilevazione statistica dell'Osservatorio nazionale sulle politiche per il trasporto pubblico locale richiamato al

comma 1, al fine di consentire un costante monitoraggio del fenomeno del trasporto pubblico locale e di valutare l'efficacia della riforma introdotta dal provvedimento rispetto alle esigenze dell'utenza, si rileva l'opportunità che l'Osservatorio, in aggiunta alla relazione annuale presentata alle Camere, metta a disposizione delle Camere stesse, a richiesta, i dati raccolti e le statistiche elaborate nell'ambito della sua attività, fatte salve le necessarie garanzie di tutela e riservatezza dei dati commerciali sensibili;

– esistendo un'intima connessione tra le disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale in termini di sistema, con particolare riguardo alla definizione dei bacini di mobilità e dei livelli adeguati di servizio di cui all'articolo 14, e quanto previsto dall'articolo 35, che introduce misure per la mobilità urbana sostenibile, finalizzate alla riduzione del traffico veicolare privato, allo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico locale integrato, appare opportuno inserire al comma 2, lettera e), un riferimento alla riqualificazione elettrica di mezzi già circolanti, estendere al comma 3 gli orizzonti temporali per la pianificazione e il monitoraggio e, infine precisare al comma 4 che gli interventi previsti debbano essere comunque coerenti con i contenuti dei Piani urbani;

esprime per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

1) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, appare opportuno riformulare la norma prevedendo che l'adeguamento da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province di Trento e Bolzano alle norme del provvedimento riguardi la rispettiva legislazione e non i rispettivi ordinamenti e norme di attuazione degli statuti. Per le stesse ragioni, occorre sopprimere l'articolo 23, comma 1, lettera f);

2) all'articolo 3 e nel complesso dell'articolo occorre chiarire in modo inequivoco quali siano le norme applicabili al trasporto pubblico locale, salvaguardandone le peculiarità e tenendo conto della normativa di settore vigente, che già affida specifiche competenze di regolazione in capo all'Autorità di regolazione dei trasporti, peraltro già esercitate. Tale attenzione e tale salvaguardia delle norme di settore dovrebbero riferirsi in particolare:

– all'articolo 7, commi 4 e 5 (piani economico-finanziari e parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato);

– agli articoli 9, 10 e 11 (rispettivamente proprietà, lavori e subentro nella gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, in relazione ai quali l'Autorità di regolazione dei trasporti ha già emesso una specifica delibera e vi sono norme *ad hoc* nell'articolo 17, con le quali occorre coordinare le suddette disposizioni);

– all'articolo 15, comma 2 (individuazione dei costi *standard* da parte delle Autorità di regolazione indipendenti);

– agli articoli 31 (sanzioni amministrative), 32 (modifiche dei contratti di servizio) e 33, comma 2 (misure di premialità per aggregazioni, dovendosi preferire per il settore del trasporto pubblico locale le specifiche misure incentivanti contenute nell'articolo 23);

3) all'articolo 9, comma 2, occorre limitare la portata della disposizione alla garanzia della mera disponibilità di reti, impianti e dotazioni patrimoniali a favore del soggetto gestore per l'erogazione del servizio, non rilevando in tale ambito il vincolo all'uso pubblico, inteso in senso esclusivo;

4) all'articolo 14 si evidenzia l'opportunità che le Regioni, nel determinare i bacini di mobilità, definiscano anche i relativi enti di governo, ai quali debbono poter essere conferite le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti pubblici associati, anche in forma di società interamente possedute dagli enti conferenti. La determinazione dei bacini deve tener conto della domanda di trasporto pubblico locale effettuato con tutte le modalità sia tradizionali che di altro tipo, facendo salvi i bacini già determinati ove coerenti con i criteri di cui allo stesso articolo 14. Inoltre, nelle more della definizione dei bacini occorre comunque procedere ad affidamenti per contratti in scadenza, eventualmente limitandone la durata, con procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a). Occorre poi espungere le norme di cui agli ultimi due periodi del comma 4, relative alle procedure da seguire per gli affidamenti riferiti a lotti con più di 350.000 abitanti e al trasporto su gomma, nel caso di due sole offerte o di un'unica offerta valida. Infine, al comma 1 occorre precisare che la definizione dei bacini di mobilità rileva anche ai fini della pianificazione e del finanziamento degli interventi della mobilità urbana sostenibile di cui all'articolo 35 dello schema;

5) all'articolo 17 appare opportuno riformulare le disposizioni in modo da:

– definire in maniera più puntuale le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, estendendole anche ai contratti affidati direttamente oltre che a quelli affidati *in house* (al fine di rafforzare le tutele della concorrenza richiamate in premessa);

– definire per i gestori obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività, onde evitare possibili contestazioni in materia di aiuti di Stato;

– consentire procedure di scelta del contraente diverse da quelle con l'obbligo di riscossione diretta dei proventi da parte dell'affidatario per quei servizi per i quali sia prevista l'integrazione tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra più lotti di gara;

– prevedere soglie inferiori per il requisito del patrimonio netto al fine di favorire la più ampia partecipazione alle gare e rafforzare il livello di concorrenza;

– consentire la formazione di nuove società che acquistano e poi affittano materiale rotabile, in via sperimentale limitatamente al settore dei servizi di trasporto pubblico ferroviario;

6) all'articolo 18, occorre inserire nella funzione regolatoria anche quella di organizzazione e, sempre al fine di rafforzare la concorrenza, occorre prevedere che l'ente affidante debba avvalersi obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento

dei servizi di trasporto pubblico locale, qualora uno dei soggetti concorrenti sia partecipato, controllato o affidatario *in house* dello stesso ente affidante;

7) all'articolo 22, occorre prevedere al comma 2 che i contratti di servizio consentano il ricorso anche ad altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda e tengano conto degli oneri di investimento di cui allo stesso articolo, calcolati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi *standard*. Anche per i contratti di servizio richiamati al comma 5 occorre inserire tale ultima previsione, facendo salve nel contempo le procedure di scelta del contraente già avviate e, per quanto concerne le risorse per il rinnovo del materiale rotabile, tenendo anche conto di quello acquisito con fondi pubblici, mentre al comma 9, occorre limitare l'impatto sulle compensazioni degli aumenti tariffari solo con riferimento ad aumenti pari al doppio dell'inflazione programmata. Infine, andrebbe soppresso il comma 11.

8) all'articolo 23, è opportuno introdurre elementi di maggiore gradualità per la riforma dei criteri di ripartizione del Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale. Al comma 1 occorre stabilire che:

– per la ripartizione della quota basata sui proventi da traffico, il riferimento è all'anno 2014 anziché al 2015 e il limite complessivo al 20 anziché al 30 per cento dell'importo del Fondo;

– per la ripartizione della quota basata sui costi *standard*, si tiene conto delle infrastrutture ferroviarie sul territorio;

– per la ripartizione della quota residua del Fondo, si fa riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 novembre 2014 per la definizione dei livelli adeguati di servizio;

– le riduzioni annuali della quota da trasferire alle Regioni in caso di non affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale mediante procedure ad evidenza pubblica non si applicano ai contratti di servizio affidati alla data del 31 dicembre 2016, né ai servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data, ove siano state rispettate le disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1370/2007. In proposito, si valuti comunque la congruità del suddetto termine del 31 dicembre 2016 in relazione alla data di presumibile entrata in vigore del provvedimento in esame e ai tempi necessari alle Regioni per definire gli affidamenti in parola;

– il tetto massimo di riduzione annua nel primo quinquennio di applicazione non può essere maggiore del 10 anziché del 5 per cento rispetto alle risorse trasferite nel 2015 e le riduzioni affluiscono comunque al medesimo Fondo;

– al fine di garantire un'efficace programmazione delle risorse, gli effetti finanziari sul riparto del Fondo, derivanti dall'applicazione dei nuovi criteri, dovrebbero verificarsi nell'anno successivo a quello di riferimento;

– al comma 2, nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 1, l’anticipazione alle Regioni deve essere pari all’85 per cento anziché all’80 dello stanziamento del Fondo e – a certe condizioni – ciascuna Regione deve autorizzata ad accertare fino al 95 per cento della quota del Fondo ad essa attribuita l’anno precedente a quello di riferimento;

– al comma 5, occorre stabilire che gli effetti abrogativi per i commi 3 e 5 dell’articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, decorrono dall’entrata in vigore del presente provvedimento, e che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 continua ad applicarsi fino all’entrata in vigore del nuovo decreto di riparto del fondo;

9) all’articolo 27, occorre introdurre l’obbligo che il pagamento del rimborso sia effettuato al termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità, comunque fermo restando il rispetto delle regole di validazione secondo modalità determinate con disposizioni del gestore. Inoltre, appare utile prevedere che, al fine di consentire un costante monitoraggio del fenomeno del trasporto pubblico locale e di valutare l’efficacia degli interventi legislativi adottati rispetto alle esigenze dell’utenza, l’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, metta a disposizione delle Camere, a richiesta, i dati raccolti e le statistiche elaborate nell’ambito della sua attività, fatte salve le necessarie garanzie di tutela e riservatezza dei dati commerciali sensibili;

10) all’articolo 35, occorre precisare che i Piani urbani di mobilità sostenibile di cui al comma 1 sono adottati in coerenza con la determinazione dei bacini di mobilità e dei livelli adeguati di servizio di cui all’articolo 14. Inoltre, al comma 2, lettera e), occorre aggiungere la riqualificazione elettrica di mezzi già circolanti. Al comma 3, appare opportuno estendere da dodici a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento il periodo entro cui si procede alla predisposizione e adozione dei Piani urbani di mobilità sostenibile, da cinque a sette la cadenza minima per l’aggiornamento dei piani stessi e da annuale a biennale il periodo di monitoraggio degli eventuali scostamenti. Infine, al comma 4, occorre precisare che gli interventi previsti debbono essere comunque coerenti con i contenuti dei Piani urbani.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 308

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (n. 308),

premessi che:

– lo schema di decreto in esame si inserisce tra i provvedimenti di attuazione della riforma della pubblica amministrazione di cui alla legge n. 124 del 2015, con particolare riferimento agli articoli 16 e 19, con i quali si è delegato il Governo ad intervenire sulla disciplina dei servizi pubblici locali di interesse generale, al fine di assicurare la chiarezza delle regole e la semplificazione normativa e di garantire la tutela e la promozione del principio della concorrenza;

– l'obiettivo dello schema è pertanto quello di dettare una disciplina generale organica del settore dei servizi pubblici locali, attraverso un riordino dell'attuale quadro normativo, definito nella Relazione illustrativa del provvedimento «il risultato di una serie di interventi disorganici che hanno oscillato tra la promozione delle forme pubbliche di gestione e gli incentivi più o meno marcati all'affidamento a terzi mediante gara»;

rilevato che:

– con riferimento ai profili di interesse della Commissione, oltre alle norme di carattere generale, il provvedimento contiene disposizioni specifiche di intervento sul settore del trasporto pubblico locale, segnatamente gli articoli 14, 22, 23, 26, 27 e 35;

– anche in tale settore – che riveste un'importanza strategica e un notevole impatto sociale, interessando direttamente la vita di milioni di cittadini – si sono stratificate nel tempo varie disposizioni normative, che hanno reso il quadro regolatorio quanto mai complesso e frammentato, contribuendo spesso a determinare situazioni di grave dissesto finanziario senza migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti;

– uno dei principali problemi riscontrati nel corso degli ultimi anni è l'estrema frammentazione del servizio sul territorio, in quanto lo stesso è stato spesso organizzato su bacini di traffico troppo ristretti, a volte coincidenti con i confini amministrativi dei singoli enti territoriali, ma che non tenevano conto dell'effettiva esigenza di mobilità degli utenti, impedendo così da un lato di fornire adeguati livelli di servizio, dall'altro di conseguire i necessari margini di economicità della gestione;

– ferme restando le suddette esigenze di economicità, occorre garantire anche la tutela di quelle situazioni nelle quali non è possibile for-

nire il servizio di trasporto in regime di mercato, ad esempio per la presenza di particolari condizioni fisiche del territorio che rendono più difficili e meno convenienti i collegamenti in determinate zone del Paese o per l'esistenza di fasce deboli o disagiate di utenti che devono essere ugualmente tutelate;

– una riforma effettiva del settore richiede pertanto un intervento organico e di ampio respiro che, tenendo conto delle reale domanda di mobilità del Paese, sia in grado di conciliare le esigenze sociali del servizio di trasporto con quelle gestionali di efficacia, efficienza ed economicità nella prestazione del servizio stesso;

– lo schema in esame risponde correttamente a tale esigenza, in quanto, coerentemente con i principi di delega di cui ai citati articoli 16 e 19 della legge n. 124 del 2015, le disposizioni sul trasporto pubblico locale in esso contenute disegnano una riforma organica, che affronta tutti i vari aspetti di funzionamento del settore, ponendo le premesse per il suo rilancio;

tenuto conto dell'ampio dibattito che ha accompagnato il provvedimento in esame, delle osservazioni, delle precisazioni e delle proposte di integrazione e modifica fornite dai vari soggetti interessati con l'obiettivo di giungere a una riforma condivisa, tra cui in particolare le proposte di modifica approvate dalla Conferenza unificata, che appaiono largamente condivisibili;

considerato che:

– al fine di conseguire un effettivo riordino della disciplina del trasporto pubblico locale, anche in considerazione della necessità di superare le incongruenze e le problematiche insite nell'attuale normativa e di garantire lo sviluppo del settore, lo schema di decreto in esame – nel delineare regole generali in materia di assunzione dei servizi pubblici locali, durata e affidamento dei medesimi nonché in tema di organizzazione e gestione – definisce altresì il rapporto tra tali norme di principio e la normativa di settore relativa al trasporto pubblico locale;

– in particolare, l'articolo 3 prevede che le normative di settore continuano ad applicarsi, tra l'altro, al trasporto pubblico locale fatta eccezione per le disposizioni relative alle modalità di affidamento, nonché per le disposizioni modificative ed espressamente abrogative contenute nello schema in esame, cui anche il settore del trasporto pubblico locale è tenuto a conformarsi;

– pertanto, le disposizioni che disciplinano specificamente il trasporto pubblico locale si collocano in un quadro di consequenzialità logica e sistematica, in quanto adeguano ed armonizzano ai principi previsti dalla delega legislativa (articoli 16 e 19) e alle disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo riferite in termini generali all'insieme dei servizi pubblici locali, la normativa interna relativa al trasporto pubblico locale, integrando nella stessa i necessari adattamenti derivanti sia dalle specifiche disposizioni sovranazionali, con particolare riferimento al Rego-

lamento CE 1370/2007, sia dalle specificità strutturali del trasporto pubblico locale nelle sue varie modalità;

– in particolare, è da ritenere assai apprezzabile un'impostazione generale volta a realizzare una transizione di tutto il comparto del trasporto pubblico locale verso un'effettiva concorrenza ed apertura al mercato mediante la messa a gara dei servizi che è auspicabile divenga la modalità prevalente di affidamento dei servizi. A tal fine appare pertanto opportuno sopprimere il comma 12 dell'articolo 22;

– altrettanto positiva appare la salvaguardia delle norme di settore nell'ambito dell'articolo 8, concernente la durata dell'affidamento del servizio che, fatte salve specifiche situazioni, dovrebbe essere tale da favorire comunque una progressiva apertura al mercato;

– è da condividere inoltre l'esigenza di fissare nuovi criteri per il riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23, sottolineando che tali modifiche andrebbero comunque accompagnate da ulteriori provvedimenti che stabilizzino le risorse disponibili sul Fondo, al fine di consentire alle Regioni una migliore capacità di programmazione degli interventi e, in definitiva, un più efficace conseguimento degli obiettivi della stessa riforma;

evidenziato inoltre che:

– occorre garantire il rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nelle materie di loro competenza, tra le quali rientra anche il trasporto pubblico locale;

– occorre precisare in maniera esplicita quali disposizioni di carattere generale dettate per il servizi pubblici locali di interesse economico generale (SIEG) siano applicabili anche al trasporto pubblico locale, chiarendo ove la specifica disciplina di settore è fatta salva;

– appare opportuno chiarire, all'articolo 9, comma 2, che indipendentemente dalla titolarità della proprietà, deve essere garantita al gestore la disponibilità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, non rilevando in tal ambito il vincolo all'uso pubblico, inteso in senso esclusivo;

– appare necessario superare l'attuale formulazione dell'articolo 14, prevedendo che le Regioni, nel determinare i bacini ottimali di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, definiscano pure i relativi enti di governo – anche ai fini del conferimento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti pubblici associati – e che la determinazione dei bacini tenga conto della domanda di trasporto pubblico locale effettuato con tutte le modalità, facendo salvi i bacini già definiti e prevedendo comunque una disciplina transitoria. Occorre poi sopprimere le norme di cui al comma 4, relative alle procedure da seguire per gli affidamenti riferiti a lotti con più di 350.000 abitanti e al trasporto su gomma nel caso di due sole offerte o di un'unica offerta valida;

– all'articolo 17, nel conferire nuove funzioni all'Autorità di regolazione dei trasporti, andrebbero inseriti tra gli schemi dei contratti di servizio oggetto di definizione anche quelli affidati direttamente; inoltre, occorre introdurre una eccezione all'obbligo di riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell'affidatario per i casi di integrazione tariffaria tra diversi gestori; è altresì importante coniugare l'esigenza di prescrivere – come previsto dalla lettera b) del comma 2 – adeguati requisiti di solidità patrimoniale per le società che partecipino ai bandi, con l'esigenza di assicurare la massima partecipazione possibile; infine, andrebbe precisato che la lettera d) del medesimo comma trova applicazione solo per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico ferroviario;

– si suggerisce di precisare, all'articolo 18, che nella funzione regolatoria rientrano, oltre a quella di indirizzo e controllo, anche quella organizzativa e che l'ente affidante si debba avvalere di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, qualora uno dei soggetti concorrenti sia partecipato, controllato o affidatario *in house* dello stesso ente affidante;

– all'articolo 22, accogliendo le proposte di modifica della Conferenza unificata, occorre anzitutto consentire l'uso anche di altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, mentre va inserita una clausola di salvaguardia per le procedure di affidamento di servizi già avviate alla data di entrata in vigore del provvedimento. In più andrebbe specificato che si debba tener conto del materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, ai fini del calcolo della percentuale di risorse da impiegare per il rinnovo dello stesso. Inoltre i contratti di servizio dovrebbero tenere conto degli oneri di investimento previsti dall'articolo, calcolandoli secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi *standard*. Sarebbe altresì opportuno limitare l'impatto sulle compensazioni degli aumenti tariffari solo con riferimento all'ipotesi di incrementi pari al doppio dell'inflazione programmata; infine, andrebbe soppressa la disposizione di carattere interpretativo di cui al comma 11 nonché la norma di cui al successivo comma 12;

– all'articolo 23, occorre accogliere le proposte di modifica avanzate dalla Conferenza unificata per una riforma graduale dei criteri di riparto del Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale e che avviene in un quadro di certezza di risorse disponibili, mantenendo la penalità per chi non ricorre agli affidamenti mediante procedure ad evidenza pubblica come ulteriore controbilanciamento agli affidamenti *in house* o diretti;

– all'articolo 27, riconosciuta l'utilità di quanto previsto riguardo alla gestione delle criticità segnalate dall'utenza del trasporto pubblico locale nonché in tema di rimborso per il ritardo del servizio non derivante da cause non imputabili al gestore, occorre valutare modifiche che rendano più facili le procedure di rimborso per gli utenti. Inoltre, con riferimento all'attività di ricerca e di rilevazione statistica dell'Osservatorio nazionale sulle politiche per il trasporto pubblico locale richiamato al comma 1, al fine di consentire un costante monitoraggio del fenomeno

del trasporto pubblico locale e di valutare l'efficacia della riforma introdotta dal provvedimento rispetto alle esigenze dell'utenza, si rileva l'opportunità che l'Osservatorio, in aggiunta alla relazione annuale presentata alle Camere, metta a disposizione delle Camere stesse, a richiesta, i dati raccolti e le statistiche elaborate nell'ambito della sua attività, fatte salve le necessarie garanzie di tutela e riservatezza dei dati commerciali sensibili;

– all'articolo 33, comma 1, al fine di garantire condizioni di massima trasparenza e apertura alla concorrenza, appare opportuno circoscrivere la possibilità che, in caso di subentro al concessionario iniziale, il nuovo gestore possa chiedere la proroga della concessione in essere;

– esistendo un'intima connessione tra le disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale in termini di sistema, con particolare riguardo alla definizione dei bacini di mobilità e dei livelli adeguati di servizio di cui all'articolo 14, e quanto previsto dall'articolo 35, che introduce misure per la mobilità urbana sostenibile, finalizzate alla riduzione del traffico veicolare privato, allo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico locale integrato, appare opportuno inserire al comma 2, lettera e), un riferimento alla riqualificazione elettrica di mezzi già circolanti, estendere al comma 3 gli orizzonti temporali per la pianificazione e il monitoraggio e, infine precisare al comma 4 che gli interventi previsti debbano essere comunque coerenti con i contenuti dei Piani urbani;

esprime per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

1) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, appare opportuno riformulare la norma prevedendo che l'adeguamento da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province di Trento e Bolzano alle norme del provvedimento riguardi la rispettiva legislazione e non i rispettivi ordinamenti e norme di attuazione degli statuti. Per le stesse ragioni, occorre sopprimere l'articolo 23, comma 1, lettera f);

2) all'articolo 3 e nel complesso dell'articolato occorre chiarire in modo inequivoco quali siano le norme applicabili al trasporto pubblico locale, salvaguardandone le peculiarità e tenendo conto della normativa di settore vigente, che già affida specifiche competenze di regolazione in capo all'Autorità di regolazione dei trasporti, peraltro già esercitate. Tale attenzione e tale salvaguardia delle norme di settore dovrebbero riferirsi in particolare:

– all'articolo 7, commi 4 e 5 (piani economico-finanziari e parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato);

– agli articoli 9, 10 e 11 (rispettivamente proprietà, lavori e subentro nella gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, in relazione ai quali l'Autorità di regolazione dei trasporti ha già emesso una specifica delibera e vi sono norme *ad hoc* nell'articolo 17, con le quali occorre coordinare le suddette disposizioni);

– all'articolo 15, comma 2 (individuazione dei costi *standard* da parte delle Autorità di regolazione indipendenti);

– agli articoli 31 (sanzioni amministrative), 32 (modifiche dei contratti di servizio) e 33, comma 2 (misure di premialità per aggregazioni, dovendosi preferire per il settore del trasporto pubblico locale le specifiche misure incentivanti contenute nell'articolo 23);

3) all'articolo 9, comma 2, occorre limitare la portata della disposizione alla garanzia della mera disponibilità di reti, impianti e dotazioni patrimoniali a favore del soggetto gestore per l'erogazione del servizio, non rilevando in tale ambito il vincolo all'uso pubblico, inteso in senso esclusivo;

4) all'articolo 14 si evidenzia l'opportunità che le Regioni, nel determinare i bacini di mobilità, definiscano anche i relativi enti di governo, ai quali debbono poter essere conferite le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti pubblici associati, anche in forma di società interamente possedute dagli enti conferenti. La determinazione dei bacini deve tener conto della domanda di trasporto pubblico locale effettuato con tutte le modalità sia tradizionali che di altro tipo, facendo salvi i bacini già determinati ove coerenti con i criteri di cui allo stesso articolo 14. Inoltre, nelle more della definizione dei bacini occorre comunque procedere ad affidamenti per contratti in scadenza, eventualmente limitandone la durata, con procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a). Occorre poi espungere le norme di cui agli ultimi due periodi del comma 4, relative alle procedure da seguire per gli affidamenti riferiti a lotti con più di 350.000 abitanti e al trasporto su gomma, nel caso di due sole offerte o di un'unica offerta valida. Infine, al comma 1 occorre precisare che la definizione dei bacini di mobilità rileva anche ai fini della pianificazione e del finanziamento degli interventi della mobilità urbana sostenibile di cui all'articolo 35 dello schema;

5) all'articolo 17 appare opportuno riformulare le disposizioni in modo da:

– definire in maniera più puntuale le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, estendendole anche ai contratti affidati direttamente oltre che a quelli affidati *in house* (al fine di rafforzare le tutele della concorrenza richiamate in premessa);

– definire per i gestori obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività, onde evitare possibili contestazioni in materia di aiuti di Stato;

– consentire procedure di scelta del contraente diverse da quelle con l'obbligo di riscossione diretta dei proventi da parte dell'affidatario per quei servizi per i quali sia prevista l'integrazione tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra più lotti di gara;

– prevedere soglie inferiori per il requisito del patrimonio netto al fine di favorire la più ampia partecipazione alle gare e rafforzare il livello di concorrenza;

– consentire la formazione di nuove società che acquistano e poi affittano materiale rotabile, in via sperimentale limitatamente al settore dei servizi di trasporto pubblico ferroviario;

6) all'articolo 18, occorre inserire nella funzione regolatoria anche quella di organizzazione e, sempre al fine di rafforzare la concorrenza, occorre prevedere che l'ente affidante debba avvalersi obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, qualora uno dei soggetti concorrenti sia partecipato, controllato o affidatario *in house* dello stesso ente affidante;

7) all'articolo 22, occorre prevedere al comma 2 che i contratti di servizio consentano il ricorso anche ad altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda e tengano conto degli oneri di investimento di cui allo stesso articolo, calcolati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi *standard*. Anche per i contratti di servizio richiamati al comma 5 occorre inserire tale ultima previsione, facendo salve nel contempo le procedure di scelta del contraente già avviate e, per quanto concerne le risorse per il rinnovo del materiale rotabile, tenendo anche conto di quello acquisito con fondi pubblici, mentre al comma 9, occorre limitare l'impatto sulle compensazioni degli aumenti tariffari solo con riferimento ad aumenti pari al doppio dell'inflazione programmata. Infine, andrebbero soppressi i commi 11 e 12.

8) all'articolo 23, è opportuno introdurre elementi di maggiore gradualità per la riforma dei criteri di ripartizione del Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale. Al comma 1 occorre stabilire che:

– per la ripartizione della quota basata sui proventi da traffico, il riferimento è all'anno 2014 anziché al 2015 e il limite complessivo al 20 anziché al 30 per cento dell'importo del Fondo;

– per la ripartizione della quota basata sui costi *standard*, si tiene conto delle infrastrutture ferroviarie sul territorio;

– per la ripartizione della quota residua del Fondo, si fa riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 novembre 2014 per la definizione dei livelli adeguati di servizio;

– le riduzioni annuali della quota da trasferire alle Regioni in caso di non affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale mediante procedure ad evidenza pubblica non si applicano ai contratti di servizio affidati alla data del 31 dicembre 2016, né ai servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data, ove siano state rispettate le disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1370/2007. In proposito, si valuti comunque la congruità del suddetto termine del 31 dicembre 2016 in relazione alla data di presumibile entrata in vigore del provvedimento in esame e ai tempi necessari alle Regioni per definire gli affidamenti in parola;

– il tetto massimo di riduzione annua nel primo quinquennio di applicazione non può essere maggiore del 10 anziché del 5 per cento rispetto

alle risorse trasferite nel 2015 e le riduzioni affluiscono comunque al medesimo Fondo;

– al fine di garantire un'efficace programmazione delle risorse, gli effetti finanziari sul riparto del Fondo, derivanti dall'applicazione dei nuovi criteri, dovrebbero verificarsi nell'anno successivo a quello di riferimento;

– al comma 2, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, l'anticipazione alle Regioni deve essere pari all'85 per cento anziché all'80 dello stanziamento del Fondo e – a certe condizioni – ciascuna Regione deve autorizzata ad accertare fino al 95 per cento della quota del Fondo ad essa attribuita l'anno precedente a quello di riferimento;

– al comma 5, occorre stabilire che gli effetti abrogativi per i commi 3 e 5 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, decorrono dall'entrata in vigore del presente provvedimento, e che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore del nuovo decreto di riparto del fondo;

9) all'articolo 27, occorre introdurre l'obbligo che il pagamento del rimborso sia effettuato al termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità, comunque fermo restando il rispetto delle regole di validazione secondo modalità determinate con disposizioni del gestore. Inoltre, appare utile prevedere che, al fine di consentire un costante monitoraggio del fenomeno del trasporto pubblico locale e di valutare l'efficacia degli interventi legislativi adottati rispetto alle esigenze dell'utenza, l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, metta a disposizione delle Camere, a richiesta, i dati raccolti e le statistiche elaborate nell'ambito della sua attività, fatte salve le necessarie garanzie di tutela e riservatezza dei dati commerciali sensibili;

10) con riferimento all'articolo 33, appare opportuno riformulare il comma 1 prevedendo che, qualora al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, subentri un nuovo gestore, se il concessionario iniziale è di proprietà dell'ente affidante, questo possa, a richiesta del nuovo gestore, prorogare la concessione per un massimo di 24 mesi, a condizione che tale possibilità sia espressamente prevista nel bando di gara per l'affidamento della concessione o per la cessione del concessionario iniziale. Se invece il concessionario iniziale non è di proprietà dell'ente affidante, questo, alla scadenza naturale della concessione, procede a un nuovo affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica;

11) all'articolo 35, occorre precisare che i Piani urbani di mobilità sostenibile di cui al comma 1 sono adottati in coerenza con la determinazione dei bacini di mobilità e dei livelli adeguati di servizio di cui all'articolo 14. Inoltre, al comma 2, lettera e), occorre aggiungere la riqualifi-

cazione elettrica di mezzi già circolanti. Al comma 3, appare opportuno estendere da dodici a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento il periodo entro cui si procede alla predisposizione e adozione dei Piani urbani di mobilità sostenibile, da cinque a sette la cadenza minima per l'aggiornamento dei piani stessi e da annuale a biennale il periodo di monitoraggio degli eventuali scostamenti. Infine, al comma 4, occorre precisare che gli interventi previsti debbono essere comunque coerenti con i contenuti dei Piani urbani.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 18 ottobre 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 295

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

*AUDIZIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2535 E CONNESSI (PRODUZIONE
VITIVINICOLA)*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 18 ottobre 2016

Plenaria

277^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIROTTO (*M5S*) sollecita la risposta alle interrogazioni n. 3-03189 e 3-03220.

Il PRESIDENTE assicura che, a tal fine, prenderà i necessari contatti con il Governo.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (COM (2016) 49 definitivo) (n. 103)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

La senatrice VALDINOSI (*PD*), relatrice, presenta e illustra una proposta di risoluzione di tenore favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) in premessa evidenzia la contraddittorietà del documento in esame rispetto agli obiettivi climatici stabiliti a Parigi alcuni mesi fa.

Ricorda poi che, secondo dati di ENI e Eurogas, il picco di consumo di gas in Europa è stato registrato nel 2005 per poi diminuire progressivamente, secondo una tendenza che, a parere dei principali analisti, è destinata a confermarsi in futuro, anche a causa della crisi economica, degli investimenti in efficienza energetica e dell'aumento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Inoltre, il tasso di impiego degli impianti di rigassificazione è pari solo al 14 per cento. In Italia, peraltro, tali impianti godono del fattore di garanzia, che assicura ai proprietari risorse che gravano poi sulle bollette degli utenti. Ritene dunque che, per raggiungere l'obiettivo della riduzione del 40 per cento delle emissioni di anidride carbonica al 2030, non si debba investire sul settore del gas, bensì su quello dell'efficienza energetica, soprattutto in campo edile, e delle rinnovabili.

Relativamente poi al GNL, evidenzia come tale gas abbia un costo maggiore rispetto al gas che arriva in Italia tramite gasdotti e che la situazione dei prezzi difficilmente cambierà in futuro. Chiede quindi una precisazione alla relatrice relativamente alla rete di distribuzione nazionale del GNL.

Riconosce poi che, allo stato attuale, il GNL rappresenta la miglior alternativa ai combustibili tradizionali per i trasporti marittimi e terrestri, con riferimento ai veicoli pesanti, ma giudica un errore disperdere risorse in tale direzione, quando il futuro è rappresentato da elettrico e idrogeno; un futuro che, a suo parere, andrebbe anticipato, anche per i risparmi economici che ne conseguirebbero, e non posticipato, come accadrebbe se si puntasse ancora sul gas, che rappresenta, a suo giudizio, un combustibile di transizione. Conclude ricordando l'opportunità che la classe politica decida sulla base di una programmazione economica e di obiettivi di medio-lungo periodo.

La senatrice VALDINOSI (*PD*), relatrice, in risposta a una sollecitazione del senatore Giroto, precisa che la rete di distribuzione del GNL è presente, non in via esclusiva, ma in via prevalente, in sette Regioni su venti.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea in primo luogo come le esigenze legate alle situazioni di crisi energetica non debbano essere affidate ad accordi tra privati.

Condivide l'invito del collega Giroto a guardare al futuro, così come l'esigenza di investire con lungimiranza sui settori dell'elettrico e dell'idrogeno – in proposito evidenzia la posizione di retroguardia dell'Italia in materia di trasporto sostenibile –, ma manifesta scetticismo sulle capacità del nostro Paese di avere una visione strategica, come sembrerebbe confermare la politica seguita con il consorzio europeo Airbus. In conclusione, sottolinea la necessità di concentrare le risorse disponibili esclusivamente su scelte strategiche.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio (n. COM (2016) 52 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere di sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

La senatrice VALDINOSI (*PD*), relatrice, presenta e illustra una proposta di risoluzione di tenore non ostativo con osservazioni e raccomandazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) riprende alcuni temi già affrontati nel corso dell'intervento sull'atto comunitario n. 103, con particolare riferimento ai progetti di gasdotto e di rigassificazione e allo stoccaggio di gas.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1836) Camilla FABBRI ed altri. – Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Lanzillotta ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 2.12, 3.3 e 3.59.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra alcuni degli emendamenti da lei presentati.

L'emendamento 1.14 prevede un'esplicita attività di mantenimento per gli edifici riqualificati o riconvertiti, al fine di evitare che, come già accaduto in passato, tali strutture vengano poi abbandonate, con conseguente spreco di risorse. L'emendamento 1.32 punta a coinvolgere la popolazione locale nella scelta delle destinazioni delle strutture industriali da riqualificare, mentre l'emendamento 1.35 contempla la predisposizione di una banca dati geografica relativa alle aree dismesse.

Quanto agli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3, senza entrare nel merito delle singole proposte, evidenzia l'opportunità di riconvertire anche in scuole, in centri di ricerca o in strutture per le *startup* innovative le aree individuate; si sofferma infine sulla necessità di una programmazione fun-

zionale, così da stabilire preventivamente la destinazione dell'edificio recuperato ed evitare gli insuccessi che hanno accompagnato alcune esperienze del passato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 103

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato l'atto comunitario in titolo, recante «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas» (COM (2016) 49 definitivo),

considerato che:

la Comunicazione consente di progredire nel percorso delineato dall'Unione europea in materia di sicurezza energetica, rafforzando il mercato europeo a fronte di scenari internazionali caratterizzati da forti perturbazioni e frequenti crisi suscettibili di determinare incertezze e discontinuità nella disponibilità di gas;

la Strategia delineata nella Comunicazione in titolo è finalizzata alla valorizzazione delle potenzialità del gas naturale liquefatto (GNL) e dello stoccaggio del gas, al fine di rendere il sistema del gas dell'UE più diversificato e flessibile, contribuendo a conseguire l'obiettivo fondamentale dell'Unione dell'energia, ovvero un approvvigionamento di gas sicuro, resiliente e competitivo;

la disponibilità di GNL, insieme allo stoccaggio del gas, potrebbe fornire un rilevante contributo alla diversificazione delle fonti energetiche; inoltre il suo utilizzo potrebbe comportare da un lato consistenti risparmi nella bolletta energetica, per effetto della prevista maggiore offerta globale derivante – tra l'altro – dall'ingresso di nuovi fornitori, dall'altro un'ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti;

lo stoccaggio può svolgere un ruolo fondamentale in caso di perturbazione della fornitura di gas, specialmente nel breve periodo;

rilevato altresì che, nella sua relazione annuale sullo stato dell'Unione dell'energia, la Commissione riferirà in merito ai progressi conseguiti verso gli obiettivi strategici in materia di GNL e stoccaggio, presentati nella Strategia in titolo, indicando le eventuali misure integrative necessarie;

si esprime in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si considera necessario assicurare ampia flessibilità alla Strategia dell'Unione europea in titolo, con riferimento sia alle fonti che ai fornitori, in funzione dell'evoluzione del mercato e delle variazioni dell'offerta e della domanda, dei prezzi, dei costi di trasporto e di stoccaggio, scon-

giurando il rischio di scelte che potrebbero rivelarsi antieconomiche o superate sul piano tecnologico;

– considerata l’attesa riduzione prezzi del GNL dovuta all’aumento dell’offerta esterna causata dall’ingresso di nuovi fornitori, si ritiene sia opportuno avviare negoziati anche a livello di Unione europea con questi ultimi, valutando comparativamente le condizioni praticabili con contratti di natura flessibile;

– si giudica prioritario migliorare l’accesso ai terminal esistenti, rispetto alla costruzione di nuovi (da realizzare e localizzare, in ogni caso, riducendo al minimo i rischi ambientali) e garantire l’uso più efficiente delle infrastrutture esistenti, in particolare attraverso la bidirezionalità dei flussi;

– appare necessario promuovere la crescita del settore e uno sviluppo omogeneo del GNL su tutto il territorio nazionale e per i diversi impieghi possibili;

– si ritiene opportuno adottare iniziative che consentano di sfruttare le potenzialità del GNL nel settore dei trasporti marittimi e terrestri (con particolare riferimento ai veicoli pesanti), in alternativa ai combustibili tradizionali; per raggiungere tale obiettivo, appare opportuno promuovere il rinnovo o l’adeguamento delle flotte con mezzi alimentati a GNL ovvero a doppia alimentazione (*dual fuel*), e la diffusione di veicoli pesanti alimentati a GNL;

– occorre prendere misure volte a rendere omogenei a livello europeo i limiti ambientali relativi al contenuto di zolfo nei carburanti marittimi, uniformando così i livelli ammessi nei singoli Stati membri;

– si ritiene opportuno promuovere attività e iniziative di divulgazione per informare i potenziali utenti dei vantaggi ambientali, economici e di sicurezza connessi all’uso del GNL.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 52 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La 10^a Commissione permanente, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio (COM(2016) 52),

considerato che:

la proposta rientra in un pacchetto di misure in materia di energia sostenibile e sicurezza energetica (*winter package*), presentato dalla Commissione europea il 16 febbraio 2016 nell'ambito delle iniziative per realizzare l'Unione dell'energia e volto a dotare l'Unione europea degli strumenti necessari per affrontare la transizione energetica globale – le cui premesse sono state poste con l'Accordo di Parigi sul clima del dicembre 2015 – e le possibili interruzioni dell'approvvigionamento energetico;

nonostante le politiche italiane di incentivazione delle fonti rinnovabili abbiano contribuito all'incremento della generazione da fonti rinnovabili nel mix energetico nazionale, il gas resterà ancora per anni una fonte importante come ponte verso la futura economia decarbonizzata, come *backup* della forte variabilità della fonte rinnovabile e come carburante alternativo meno inquinante per i trasporti pesanti e marittimi;

la sicurezza delle forniture di gas costituisce un elemento strategico per un Paese, come l'Italia, fortemente metanizzato nel settore domestico;

l'attuale sistema italiano gas e i relativi piani di emergenza nazionali si sono dimostrati efficaci nelle crisi del 2006, 2009 e 2012;

valutati gli esiti dello *stress test* che la Commissione europea ha chiesto agli Stati membri di effettuare nell'estate 2014, dopo le tensioni geopolitiche con la Russia;

preso atto della posizione assunta in sede europea dal Governo italiano, che, insieme a un importante gruppo di Stati membri (Austria, Belgio, Francia, Germania), ha presentato alla Presidenza un *non-paper* in cui sono evidenziate le criticità dell'atto in titolo, insieme ad alcune proposte di modifica al testo, che appare connotato da un approccio errato, troppo rigido e di difficile applicazione;

condividendo le proposte illustrate nel citato *non-paper*, incentrate sulla individuazione *ex ante* dei possibili rischi e dei possibili rimedi, sul-

l'obbligatorietà delle misure rese vincolanti dal loro inserimento nei piani nazionali degli Stati membri e sulla conferma che siano gli Stati membri stessi i soggetti tenuti a garantire la sicurezza delle forniture per i cittadini e per le imprese;

si esprime in senso non ostativo con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

in tema di cooperazione regionale, non si condivide la scelta operata dalla Commissione europea a favore di ambiti regionali su base geografica rigida, giudicata inefficiente; la definizione delle regioni dovrebbe piuttosto tenere conto delle interconnessioni esistenti e delle relative capacità, nonché dei progetti in corso di realizzazione. Si raccomanda pertanto di individuare una diversa modalità per la definizione delle regioni, basata su scenari di rischio e piani nazionali di emergenza legati a possibili eventi negativi a carico di specifiche infrastrutture;

la collaborazione con i gestori di rete nazionali e con la loro associazione a livello europeo è essenziale al fine di individuare, insieme alla Commissione e agli Stati membri, i rischi possibili su ciascuna infrastruttura e le misure per farvi fronte. Le misure «regionali» dovranno essere inserite nei Piani nazionali di emergenza degli Stati membri coinvolti dall'evento o dalle contromisure adottate, garantendone così l'obbligatorietà e stabilendo con certezza le modalità applicative e le responsabilità;

è in ogni caso necessario prevedere maggiore flessibilità nella definizione delle regioni, consentendo agli Stati membri di far parte anche contemporaneamente di più regioni, estendendo il principio di solidarietà anche agli Stati membri tra loro interconnessi per il tramite di un Paese terzo e di riconsiderare l'attribuzione alla Commissione europea del potere, conferito con l'articolo 3, paragrafo 7, di modificare in piena discrezionalità la composizione delle regioni di cui all'allegato I, dovendosi prevedere quanto meno una consultazione obbligatoria degli Stati membri interessati;

per quanto riguarda le misure di solidarietà tra Stati membri in caso di emergenza, nel ribadire la piena condivisione del principio di solidarietà, si ritiene che esso vada reso effettivo, accompagnato dal principio che la responsabilità delle azioni deve far capo ai Governi nazionali con i Piani di emergenza concordati al livello regionale;

circa le misure da attivare, si considera opportuno dare priorità alle misure di incremento dell'offerta, quali l'individuazione *ex ante* di fornitori di ultima istanza che intervengano in caso di emergenza, l'utilizzo condiviso degli stoccaggi di mercato e di quelli strategici, l'uso coordinato a livello regionale delle capacità dei terminali di rigassificazione di GNL oggi sottoutilizzati, ricorrendo alla misura del taglio della domanda indicata dalla Commissione europea solo qualora queste misure si rivelino insufficienti;

occorre in ogni caso prevedere i criteri per definire un giusto corrispettivo, idoneo a garantire congrua compensazione finanziaria in caso di

intervento a favore di altro Stato membro da parte del Paese che abbia richiesto la misura di solidarietà;

occorre considerare nelle categorie di clienti protetti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a gas necessari per garantire la funzionalità minima della rete elettrica di trasmissione, la sospensione della cui attività comporterebbe ripercussioni negative sull'intera collettività;

si considera adeguato l'attuale equilibrio tra ruoli e responsabilità riguardanti la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, non condividendo quindi la proposta di aumentare le prerogative di controllo della Commissione europea sui Piani nazionali;

in tema di trasparenza e scambio di informazioni sui contratti di importazione, occorre garantire l'equilibrio tra la necessità di trasparenza e la confidenzialità dei dati commerciali, individuando con chiarezza le informazioni indispensabili per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e evitando aggravii amministrativi per le imprese e la duplicazione delle informazioni richieste sulla base di altri strumenti normativi;

si propone di considerare infine l'esigenza di richiedere agli importatori di gas i valori della flessibilità dei contratti, che mostrano la possibilità o meno di aumentare, e di quanto, l'*import* giornaliero o mensile in caso di necessità da parte del sistema del gas.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 18 ottobre 2016

Sottocommissione ricadute occupazionali delle ristrutturazioni aziendali

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,10

INCONTRO SUI LAVORI DA PIATTAFORMA DIGITALE

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 87

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,55

AUDIZIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2494, 2241 E 2437 (CONTRASTO ALLA POVERTÀ E RIORDINO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI)

Plenaria**271^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente

CATALFO

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

La presidente CATALFO comunica che durante l'audizione sui disegni di legge nn. 2494 e connessi (contrasto alla povertà e riordino delle prestazioni sociali), svolta nell'odierna seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2208) Deputati Francesca BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ICHINO (*PD*) si sofferma preliminarmente sugli effetti delle modifiche che il provvedimento in esame apporta agli obblighi del segreto di ufficio e del segreto professionale, che su lavoratori dipendenti e collaboratori gravano, nei confronti dei loro datori di lavoro, in forza rispettivamente degli articoli 326 e 622 del Codice penale, facendo una panoramica della normativa vigente. A suo dire, l'effetto della nuova disciplina consiste innanzitutto nel chiarire che l'interesse pubblico alla prevenzione e punizione dei reati e irregolarità amministrative prevale sull'interesse al segreto, costituendo dunque giusta causa di rivelazione; in secondo luogo nel proteggere la fonte dell'informazione veritiera e utile per le suddette finalità.

Passando all'esame del provvedimento, si sofferma sull'articolo 1 che modifica l'attuale disciplina della materia relativa agli impiegati pubblici, posta dall'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; le novelle confermano il principio di tutela, in base al quale l'autore della segnalazione o denuncia non può essere sotto-

posto a aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Inoltre, il comma 1, capoverso 2, estende l'ambito di applicazione della disciplina anche ai lavoratori pubblici diversi dai lavoratori dipendenti, nonché ai lavoratori, collaboratori e consulenti degli enti pubblici economici, a quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, nonché ai lavoratori e ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione pubblica. Il comma 1, ai capoversi 1 e 2, riguarda altresì le segnalazioni o denunce effettuate nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione e in buona fede. Riguardo ai possibili soggetti destinatari della segnalazione, specifica che deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o all'autorità giudiziaria ordinaria.

Passa poi ad illustrare l'articolo 2 che concerne i lavoratori del settore privato e in particolare le segnalazioni, da parte di questi ultimi, di reati o di altre specifiche violazioni di cui siano venuti a conoscenza in occasione della propria prestazione di lavoro. Le novelle integrano la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reati, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Si prevede che vengano istituiti canali alternativi di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante; sono adottate misure per tutelare l'identità del segnalante e mantenere la segretezza dell'informazione; viene posto il divieto esplicito di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati alla segnalazione. Le novelle inoltre specificano che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuino le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro. Da ultimo fa presente che i licenziamenti o altre misure ritorsive o discriminatorie, adottati nei confronti del segnalante, ivi compreso il mutamento di mansioni, sono nulli.

Conclusivamente, il relatore propone di esprimere un parere favorevole alla Commissione di merito, evidenziando al contempo alcune raccomandazioni che sottopone al giudizio della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (n. 338)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Nell'introdurre lo schema di decreto in esame, il relatore ICHINO (PD) precisa che esso mira ad agevolare i trasferimenti intra-societari per i lavoratori non comunitari di società transnazionali con sedi al di fuori dell'Unione europea e provvede a disciplinare l'ipotesi di lavoratori già ammessi in un altro Stato dell'Unione europea per trasferimenti intra-

societari. Il provvedimento sottrae pertanto i lavoratori in possesso di permesso di soggiorno con la dicitura ICT (*Intercorporate transfers*) alla normativa generale dei «fuori quota», non rientranti quindi nel «decreto flussi», per dedicare loro una disciplina specifica.

Il relatore si sofferma sugli aspetti di interesse della Commissione, ravvisabili all'articolo 1, che introduce due nuovi articoli nel testo del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico immigrazione).

Il nuovo articolo 27-*quinques* consente ai lavoratori stranieri chiamati a svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari, con la qualifica di dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, l'ingresso e il soggiorno nel nostro Paese per periodi superiori a tre mesi. La durata massima del trasferimento è fissata in tre anni per dirigenti e lavoratori specializzati e di un anno per tirocinanti. Inoltre sono disciplinate le procedure relative alla richiesta e al rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario, che devono essere presentate allo sportello unico per l'immigrazione. Il relatore dà conto poi dei casi di rifiuto e revoca del nulla osta da parte dello sportello unico e della procedura per la richiesta di permesso di soggiorno, che ha durata pari a quella del trasferimento intra-societario. Inoltre, il titolare del permesso di soggiorno ICT ha diritto al ricongiungimento familiare. Per quanto riguarda le sanzioni, in caso ipotesi di impiego di lavoratori in assenza di permesso di soggiorno ICT, si prevede l'applicazione delle stesse sanzioni previste per i datori di lavoro che impiegano stranieri privi di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il relatore passa poi ad illustrare il nuovo articolo 27-*sexies* che ha per oggetto la mobilità tra Paesi membri dei lavoratori stranieri interessati a trasferimenti intra-societari, disciplinando l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale di lavoratori già titolari di un permesso ICT rilasciato da un altro Stato membro. Per costoro, in primo luogo, è prevista l'esenzione dal visto di ingresso e le procedure di ingresso sono differenziate a seconda della durata del soggiorno. Il permesso di soggiorno valido rilasciato da altro Stato membro dà titolo allo svolgimento dell'attività lavorativa. Ai lavoratori stranieri in «mobilità lunga» è rilasciato un apposito permesso di soggiorno rubricato «mobile ICT» cui si applicano le medesime disposizioni previste per i titolari di permesso ICT in materia di ricongiungimento familiare, condizioni di lavoro e sanzioni.

Conclusivamente, il relatore si riserva di proporre una bozza di osservazioni alla conclusione del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 18 ottobre 2016

Plenaria**394^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa agli interferenti endocrini e ai progetti di atti della Commissione che definiscono i criteri scientifici per la loro determinazione nel contesto della normativa dell'UE sui prodotti fitosanitari e sui biocidi (COM (2016) 350 definitivo) (n. 181)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n.162)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

La relatrice PADUA (*PD*) dà lettura dello schema di risoluzione pubblicato in allegato.

Il sottosegretario DE FILIPPO rimarca lo scrutinio estremamente approfondito condotto dalla Commissione riguardo a un atto comunitario – quale quello in esame – caratterizzato da oggettiva complessità; atto in relazione al quale – sottolinea l'oratore – la Camera dei deputati non ha peraltro ancora avuto modo di pronunciarsi.

Soggiunge che – pur avendo in un primo momento ritenuto di poter aderire alla posizione della Commissione europea, anche sulla scorta delle indicazioni dell'Istituto superiore di sanità – alla luce del dibattito svolto in questa sede il Governo ha maturato il convincimento di rimettersi al pronunciamento della Commissione.

In conclusione, assicura che sarà sua cura tenere aggiornata la Commissione circa gli sviluppi del processo decisionale correlato alla Comunicazione della Commissione europea.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver posto in rilievo la pregevolezza del lavoro svolto dalla relatrice, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara che anche il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole, evidenziando che lo schema di risoluzione appare persuasivo sia sul piano tecnico che su quello politico, nonché in linea con le osservazioni della Commissione Affari europei.

Nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) ringrazia la relatrice per aver recepito le indicazioni scaturite dalla discussione.

Il senatore GAETTI (*M5S*) annuncia a sua volta il voto favorevole del proprio Gruppo, associandosi alle espressioni di elogio nei confronti della relatrice.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione, sia alla luce dell'atteggiamento interlocutorio del Governo, sia per il timore che un approccio eccessivamente rigoristico e prudentiale, quale quello che caratterizza lo schema di risoluzione, possa penalizzare alcune produzioni alimentari tipiche dell'Italia e favorire atteggiamenti opportunistici, sul piano commerciale, da parte di altri Paesi.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), pur manifestando apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, specie per la scelta di introdurre nello schema di risoluzione condizioni, nutre riserve sui contenuti dell'atto comunitario in esame e sul collegato pacchetto normativo, ragione per la quale dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione.

La PRESIDENTE fa rilevare incidentalmente che l'intento del tutto condivisibile di proteggere i prodotti tipici italiani da potenziali pregiudizi non può implicare la rinuncia ad un atteggiamento di prudenza su temi come quelli trattati dall'atto comunitario in esame.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), ringraziata la relatrice, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando l'equilibrio mostrato, anche in questa occasione, dal sottosegretario De Filippo.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale per deliberare, la PRESIDENTE pone in votazione lo schema di risoluzione testé illustrato.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti (n. 334)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Rinvio del seguito dell'esame)

La PRESIDENTE, accedendo ad una richiesta avanzata dal Governo, propone di rinviare alla prossima settimana la conclusione dell'esame dell'atto in titolo.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(1134) BIANCO ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario

(1648) ROMANO ed altri. – Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e della responsabilità professionale medica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

La PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti concernenti l'articolo 5, in attesa che pervenga il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 5.14 (testo 3) del relatore.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il RELATORE fa presente che l'emendamento 6.100 a propria firma, interamente sostitutivo dell'articolo, recepisce una condizione alla quale la Commissione giustizia ha subordinato il proprio parere favorevole sul testo. Dichiara quindi il ritiro dell'emendamento 6.1, anch'esso a propria

firma, e invita altresì al ritiro di tutti gli altri emendamenti concernenti l'articolo 6.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.100 e si associa alla posizione del Relatore in merito ai restanti emendamenti relativi all'articolo 6.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 6.2, 6.4, 6.6 – previa sottoscrizione da parte del senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) –, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 – previa sottoscrizione dal parte del senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) –, 6.11 – previa sottoscrizione da parte del senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) –, 6.12 – previa sottoscrizione da parte del senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) –, 6.13, 6.14 – previa sottoscrizione da parte del senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) –, 6.15, 6.16 – previa sottoscrizione da parte del senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) –, 6.17 – previa sottoscrizione da parte del senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) –, 6.18 e 6.19.

Posto ai voti, è infine approvato l'emendamento 6.100 del relatore. Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 6.3, 6.5, 6.20, 6.21 e 6.22.

Si procede all'esame degli emendamenti volti all'introduzione di articoli aggiuntivi all'articolo 6.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 6.0.1, rammentando che sullo stesso vi è anche la contrarietà della Commissione giustizia.

Il rappresentante del GOVERNO manifesta avviso conforme a quello del relatore.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto, il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) insiste per l'approvazione dell'emendamento in questione, rimarcando che esso prescrive lo svolgimento dell'udienza preliminare qualora si proceda per ipotesi criminose collegate a responsabilità professionale medico-sanitaria, in analogia a quanto previsto, sulla scorta di una sentenza della Corte costituzionale, per i reati di diffamazione a mezzo stampa ascritti ai giornalisti.

Posto infine ai voti, l'emendamento 6.0.1 è respinto.

L'emendamento 6.0.2 è quindi ritirato in accoglimento dell'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, mentre l'emendamento 6.0.3 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

L'emendamento 7.1 – previa sottoscrizione da parte del senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) – è ritirato in aderenza all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro degli emendamenti 7.2, 7.3 e 7.4, considerati pleonastici.

Gli emendamenti 7.3 e 7.4 sono ritirati in conformità all'invito testé formulato, mentre il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) insiste per l'approvazione del proprio emendamento 7.2, ribadendo che esso è volto a fare chiarezza in una materia estremamente delicata quale è quella della responsabilità delle strutture sanitarie, introducendo un riferimento esplicito alle strutture private convenzionate.

Il senatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*) chiede al relatore e al rappresentante del Governo se l'esigenza di chiarezza sottesa all'emendamento 7.2 sia effettivamente ravvisabile.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) segnala che la configurazione della responsabilità delle strutture sanitarie è gravida di conseguenze, anche sul piano della prescrizione e degli oneri assicurativi.

Il sottosegretario DE FILIPPO fa rilevare che l'attuale incertezza del quadro normativo è tra le concause delle difficoltà cui ha fatto testé riferimento il senatore Floris: il disegno di legge in esame è volto appunto a delineare una cornice legislativa univoca.

Il RELATORE ribadisce che la categoria di struttura sanitaria privata, già presente nel testo, è senza dubbio comprensiva anche delle strutture private convenzionate, pertanto sarebbe improvvisto introdurre la specificazione sottesa all'emendamento del senatore D'Ambrosio Lettieri. Saggiunge che interventi in materia di prescrizione possono essere posti in essere solo in maniera sistematica, riformando le disposizioni del codice civile: in questa sede si potrebbe al più pervenire all'approvazione di un ordine del giorno, che eventualmente prefiguri anche l'introduzione di un termine decadenziale per l'esercizio dell'azione.

Posto infine ai voti, l'emendamento 7.2 è respinto.

Sono ritirati, in conformità all'invito formulato dal RELATORE dal rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 7.5 – previa sottoscrizione da parte del senatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*) – e 7.7. È altresì ritirato l'emendamento 7.8 del relatore.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e respinto l'emendamento 7.9.

L'emendamento 7.11 è dichiarato decaduto in assenza della proponente, mentre gli emendamenti 7.10, 7.12, 7.13 e 7.14 sono ritirati in accoglimento dell'invito avanzato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 7.15 è posto in votazione e approvato.

Sono quindi ritirati, in aderenza all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 7.17 – previa sottoscrizione da parte del senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) –, 7.18, 7.19 e 7.20.

Con il consenso della PRESIDENTE, l'emendamento 7.18 è trasformato dal senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) nell'ordine del giorno G/2224/1/12, pubblicato in allegato, sul quale il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole.

Posto in votazione su richiesta del senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), l'ordine del giorno G/2224/1/12 è approvato.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 7.100 del relatore. Sono conseguentemente dichiarati preclusi o assorbiti gli emendamenti 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25 e 7.29.

Dopo il ritiro dell'emendamento 7.26 in aderenza all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, e la dichiarazione di decadenza per assenza dei proponenti dell'emendamento 7.27, col parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è posto in votazione e approvato l'emendamento 7.28, fatto proprio dal senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*).

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono del pari approvati, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 7.30 e 7.31.

Si passa all'esame dell'emendamento 7.0.1, aggiuntivo all'articolo 7.

L'emendamento in questione, fatto proprio dal senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*), è ritirato in accoglimento dell'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

La PRESIDENTE avverte che la seduta notturna già convocata per la giornata odierna non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 181 (Doc. XVIII, n. 162)

La 12^a Commissione Igiene e sanità,

esaminata la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa agli interferenti endocrini e ai progetti di atti della Commissione che definiscono i criteri scientifici per la loro determinazione nel contesto della normativa dell'UE sui prodotti fitosanitari e sui biocidi (d'ora in poi «Comunicazione»);

viste le osservazioni formulate dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato;

considerato che:

- il 16 dicembre 2015 il Tribunale della Corte di giustizia dell'UE ha richiamato la Commissione europea per la mancata adozione degli atti delegati contenenti i criteri per l'identificazione degli interferenti endocrini (come stabilito dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi), in un caso sollevato dalla Svezia, sostenuta dal Consiglio, dal Parlamento europeo e da alcuni Stati membri (Francia, Paesi Bassi, Finlandia e Danimarca). La Commissione europea avrebbe dovuto adottare tali atti entro il mese di dicembre 2013. Nell'ambito della pronuncia in questione è stato sottolineato che: «la specificazione dei criteri scientifici per la determinazione della »proprietà di interferenza del sistema endocrino« può essere realizzata solo in maniera oggettiva, avuto riguardo ai soli dati scientifici relativi a detto sistema, indipendentemente da ogni altra considerazione, in particolare di natura economica o relativa alla pretesa incidenza sul mercato unico»;

- l'8 giugno 2016, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui invita la Commissione europea ad «adottare senza indugio criteri scientifici basati sul pericolo per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino». Nella risoluzione si afferma, tra le altre cose, che: «la Commissione non ha la facoltà di modificare l'equilibrio normativo stabilito in un atto di base (tra il miglioramento del mercato interno e la protezione della salute umana e animale e dell'ambiente) attraverso l'applicazione dei poteri che le sono delegati a norma dell'articolo 290 TFUE»; e, ciò che più rileva in questa sede, che: «la determinazione di criteri scientifici può essere effettuata solo in maniera obiettiva sulla base di dati scientifici relativi al sistema endocrino, indipendentemente da ogni altra considerazione, in particolare di natura economica»;

rilevato che:

– il 15 giugno 2016, la Commissione europea ha presentato, insieme con la Comunicazione, un progetto di atto delegato contenente i criteri applicabili alle sostanze chimiche che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e un progetto di atto di esecuzione contenente i criteri applicabili alle sostanze chimiche che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. Tali atti sono accompagnati da una valutazione d'impatto;

premesso che:

– i due progetti di atti testé ricordati devono garantire un livello elevato di protezione della salute umana, in conformità all'articolo 168 TFUE, e porsi in piena coerenza con il principio di precauzione di cui all'articolo 191 dello stesso TFUE;

– al fine di garantire la piena conformità degli atti normativi in questione ai succitati articoli del Trattato, è necessario che i criteri scientifici in materia di interferenti endocrini siano basati sul pericolo (si veda sul punto anche la citata risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016);

rilevato che:

– l'esposizione agli interferenti endocrini è stata collegata a molte malattie e disordini endocrino-correlati: bassa qualità del seme (fino al 40 per cento dei giovani, in alcuni Paesi); incidenza di malformazioni genitali (criptorchidismo, ipospadia); *outcomes* avversi in gravidanza (nascita pretermine, basso peso alla nascita); disordini neuro-comportamentali; tumori endocrino-correlati (mammella, endometrio, ovaie, prostata, testicoli, tiroide); incremento della prevalenza di obesità e diabete di tipo 2;

esprime parere favorevole,

alle seguenti condizioni:

1) sia profondamente riveduta la definizione di interferente endocrino contenuta in entrambi i progetti di atto normativo, basata sui seguenti elementi: l'esistenza «accertata» di un effetto negativo per la salute umana; l'esistenza di una modalità operativa «endocrina»; l'esistenza di prove «ragionevoli» circa un nesso di causalità tra l'effetto negativo e la modalità operativa endocrina. Definizione che, secondo l'opzione prescelta dalla Commissione europea (nota come opzione n. 2), non contempla la contestuale previsione di categorie atte a definire le sostanze sospette di azione interferente e le sostanze con un'attività endocrina. Si consideri, in proposito, in primo luogo, che per i carcinogeni è attualmente prevista la riconduzione a tre distinte categorie in base al livello di probazione scientifica della nocività (nota, presunta, sospetta). Si consideri, inoltre, che gli esperti in endocrinologia hanno manifestato perplessità in ordine alla definizione di interferente endocrino prescelta dalla Com-

missione, considerata troppo restrittiva (si veda l'intervento della *Endocrine society*, che all'indomani dell'approvazione del pacchetto ha divulgato un comunicato stampa che lamenta la fissazione di *standard* talmente elevati che «sarà impegnativo che prodotti chimici rientrino nella definizione, anche quando vi sia evidenza scientifica di danni»). Non a caso, la stessa Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, nell'ambito delle proprie osservazioni sulla Comunicazione, ha tenuto a rilevare che «i criteri proposti dalla Commissione europea appaiono eccessivamente restrittivi nella misura in cui consentono di identificare come interferenti endocrini esclusivamente quelle sostanze per le quali vi siano evidenze scientifiche certe del collegamento tra gli effetti negativi sulla salute e il meccanismo di azione di tipo endocrino». In sintesi, si segnala alle istituzioni europee la necessità di adottare una definizione che individui ed includa anche gli interferenti endocrini potenziali, sì da assicurare alla salute umana un livello di protezione effettivamente elevato;

2) sia mantenuto il criterio attualmente vigente per le deroghe al divieto di utilizzo degli interferenti endocrini nel settore dei prodotti fitosanitari, basato sul concetto di «esposizione trascurabile», evitando di mutare in tale ambito il criterio valevole nel settore dei biocidi, ossia quello del «rischio trascurabile». Si noti, anzitutto, che in linea generale appare contraddittorio prevedere il divieto di utilizzo di sostanze attive con proprietà di interferenza endocrina sulla base del «pericolo» e, allo stesso tempo, consentire deroghe allo stesso divieto sulla base del «rischio». Né varrebbe obiettare che scopo della modifica proposta è quello di rendere omogenei i criteri di deroga valevoli, rispettivamente, per i biocidi e per i prodotti fitosanitari: diversamente dai biocidi, i fitosanitari determinano un'esposizione agli interferenti endocrini attraverso il cibo, ragione per cui è necessario e ragionevole per essi un criterio di deroga più prudentiale, quale è quello della «esposizione trascurabile». Infine, sul piano giuridico formale, si consideri che è del tutto inappropriato intervenire sui criteri di deroga – elementi invero essenziali della normativa in questione – attraverso un mero atto di esecuzione, quale quello progettato in materia dalla Commissione;

e con la seguente osservazione:

come rilevato dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, potrebbe essere oggetto di una considerazione specifica l'effetto sommatoria causato dall'esposizione multipla e contemporanea a più interferenti endocrini.

Valgano le precedenti condizioni ed osservazioni anche quali indirizzi al Governo in relazione all'attività preparatoria degli atti normativi riguardati dalla Comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

**ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2224**

G/2224/1/12

D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO, BRUNI, FLORIS, ZUFFADA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 2224, recante «Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario»,

considerato che l'articolo 7 stabilisce che le strutture sanitarie rispondono, a titolo di responsabilità contrattuale, delle condotte dolose o colpose dei professionisti sanitari dei quali le strutture stesse si avvalgono nell'adempimento della propria obbligazione verso il paziente;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di apportare modificazioni al codice civile, finalizzate a:

1) introdurre un termine di prescrizione quinquennale sul piano sistematico anche per il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale della struttura sanitaria;

2) introdurre un termine decadenziale di un anno per l'esercizio dell'azione volta a far valere la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, decorrente dal giorno in cui il danneggiato è venuto conoscenza del pregiudizio subito.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 18 ottobre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 199

Presidenza del Vice Presidente

ZIZZA

Orario: dalle ore 10 alle ore 11

AUDIZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 385 (CENTRALE ENEL DI CERANO)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 200

Presidenza del Vice Presidente

CALEO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,10

AUDIZIONE DEL DOTTOR ANDREA BARBABELLA, RESPONSABILE ENERGIA E CLIMA DELLA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, SUGLI ATTI COMUNITARI N. (COM (2016) 479 DEFINITIVO (GAS EFFETTO SERRA DALL'USO DEL SUOLO E DALLA SILVICOLTURA NEL QUADRO 2030) E N. COM (2016) 482 DEFINITIVO (GAS EFFETTO SERRA E CAMBIAMENTI CLIMATICI)

Plenaria**262^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(119) D'ALÌ. – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) Loredana DE PETRIS. – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) CALEO. – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(1931) PANIZZA ed altri. – *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

(2012) Ivana SIMEONI ed altri. – *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Il relatore CALEO (*PD*) riformula l'emendamento 20.0.42 (testo 3) nell'emendamento 20.0.42 (testo 4), pubblicato in allegato, facendo presente che tale riformulazione è volta ad evitare eccezioni di incostituzionalità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente MARINELLO osserva che il tenore della riformulazione effettuata dal relatore non è tale da giustificare la riapertura del termine della presentazione dei subemendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Esame e rinvio)

Il relatore VACCARI (*PD*) ricorda che, il disegno di legge d'iniziativa parlamentare, è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei depu-

tati, in considerazione della rilevanza dei contenuti fortemente attesi dai Comuni italiani che, nella maggior parte, sono di piccole dimensioni. In particolare, l'articolo 1 enuclea le finalità della proposta di legge, che riguarda i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti. Esse consistono, ai sensi del comma 1, nel favorire e promuovere lo sviluppo sostenibile economico, sociale, ambientale e culturale, nel promuovere l'equilibrio demografico del Paese favorendo la residenza in tali Comuni e nel promuovere la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. Il disegno di legge indica altresì la finalità di favorire l'adozione di misure a vantaggio sia dei cittadini che vi risiedono, sia delle attività produttive, con riferimento al sistema dei servizi essenziali e con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. I commi 2 e 3 provvedono alla definizione di «piccolo Comune», ancorandola, in una prima parte, alle caratteristiche dimensionali del Comune, che deve avere una popolazione residente fino a 5.000 abitanti o essere stato istituito a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. Il comma 2 richiede, in aggiunta, che il Comune rientri in una delle tipologie ivi indicate, affinché possa beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge. Il provvedimento definisce lo strumento per stabilire, rispettivamente, i criteri per la definizione dei parametri relativi alle tipologie di piccoli Comuni (comma 4), e l'elenco dei piccoli Comuni ai fini dell'applicazione delle previsioni normative introdotte (comma 5). Si prevede per quest'ultimo elenco l'adozione con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza unificata, con un aggiornamento a cadenza triennale. Gli schemi di decreto previsti dal provvedimento devono essere trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni. Inoltre, si stabilisce, al comma 8, che le Regioni possano definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla proposta di legge in esame per il raggiungimento delle finalità indicate, anche al fine di concorrere all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. L'articolo 2 reca disposizioni in materia di attività e servizi, demandando agli enti indicati la promozione della qualità e dell'efficienza dei servizi essenziali nei piccoli Comuni con riguardo ad una serie di ambiti, quali ambiente, protezione civile, istruzione, sanità, servizi socio-assistenziali, trasporti, viabilità, servizi postali nonché al ripopolamento dei Comuni in questione anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione alla residenzialità. Si prevede la facoltà nei piccoli Comuni, anche in forma associata, di istituire centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi per i cittadini nonché la possibilità anche di stipulare apposite convenzioni con i concessionari di servizi. L'articolo 3 istituisce un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, per il finanziamento di investimenti per una serie di finalità, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017, e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al

2013. Ai fini dell'utilizzo delle suddette risorse, i commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni e un elenco di interventi prioritari assicurati dal Piano nazionale. La disposizione consente il cumulo delle risorse erogate con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale. In materia di recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi, l'articolo 4 prevede la possibilità, per i piccoli Comuni, di individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, da riqualificare mediante interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia. Per la realizzazione degli interventi i Comuni possono anche avvalersi del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni istituito dall'art. 3. Il comma 4 detta disposizioni per la realizzazione di alberghi diffusi mentre il comma 5 prevede lo svolgimento di verifiche indipendenti dei livelli qualitativi degli interventi previsti dall'articolo in esame. L'articolo 5 consente ai piccoli Comuni, anche avvalendosi delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale di cui all'articolo 3, di adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado. L'articolo 6 consente ai piccoli Comuni di acquisire o stipulare intese per il recupero di case cantoniere e di stazioni ferroviarie non più utilizzate, nonché di acquisire sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario per finalità connesse alla valorizzazione dei propri territori. Il comma 3 dispone che ai piccoli Comuni si applichino le disposizioni relative al riconoscimento di aspetti e caratteri peculiari del paesaggio, con particolare riferimento ai siti della lista UNESCO, di cui all'articolo 135, comma 4, lettera *d*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio. L'articolo 7 attribuisce ai piccoli Comuni la facoltà, anche in forma associata, di stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti. L'articolo 8 detta norme per lo sviluppo della rete in banda ultra larga, stabilendo che le aree dei piccoli Comuni per le quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce possano essere destinatarie delle risorse previste, in attuazione del piano per la banda ultralarga del 2015, per le aree a fallimento di mercato. Si prevede inoltre che i progetti informatici riguardanti i piccoli Comuni conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea, abbiano la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di *e-government*. L'articolo 9, comma 1, consente nei piccoli Comuni il ricorso alla rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e

dei monopoli per favorire l'attività di incasso e trasferimento di somme; i commi 2 e 3 attribuiscono ai piccoli Comuni le facoltà di proporre iniziative per lo sviluppo dell'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi, nonché di stipulare apposite convenzioni affinché i pagamenti su conti correnti possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di Comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nonché di affidare a Poste italiane S.p.A. la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa. L'articolo 10 prevede che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova la stipulazione di una intesa tra Governo, Associazione nazionale dei Comuni italiani, Federazione italiana editori giornali e rappresentanti delle agenzie di distribuzione della stampa quotidiana, onde adottare le iniziative necessarie affinché la distribuzione dei quotidiani sia assicurata anche nei piccoli Comuni. Ai sensi dell'articolo 11, i piccoli Comuni potranno promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Secondo quanto previsto dall'articolo 12, essi destineranno specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta, con priorità in relazione ai prodotti agricoli ed alimentari provenienti da filiera corta e a chilometro utile. Gli esercizi della grande distribuzione commerciale possono destinare una congrua percentuale degli acquisti a questi prodotti e viene fatta salva, infine, la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta. L'articolo 13 reca disposizioni in materia di attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane, mentre l'articolo 14 prevede che ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), le regioni e le Film Commission regionali, ove presenti, predisponga iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli Comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica. L'articolo 15, commi 1 e 2, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza unificata, predispona, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati in tali aree, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative che si svolgono nei medesimi plessi. Il comma 3 dell'articolo 15 prevede che, nell'ambito del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica e dei Documenti Pluriennali di Pianificazione, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, siano individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i Comuni delle aree rurali e montane, nonché al collegamento degli stessi con i Comuni capoluogo di provincia e regione. L'articolo 16 contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 17 dispone che

nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni recate nel provvedimento trovino applicazione compatibilmente a quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Il relatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) sottolinea la rilevanza delle problematiche degli enti locali di piccole dimensioni. Ricorda poi che, nella scorsa legislatura, l'*iter* di un analogo disegno di legge non è stato coronato dalla conclusione, che adesso sembra invece a portata di mano. Evidenzia infine che più di 5.000 Comuni italiani risulterebbero interessati dalle disposizioni in esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (n. COM (2016) 479 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Poiché non vi sono interventi in discussione, il presidente MARI-NELLO dichiara esperita tale fase procedurale.

La relatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) preannuncia l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole che rechi un'osservazione sulla cadenza della presentazione alla Commissione europea della relazione nella quale figura il saldo delle emissioni e degli assorbimenti totali dei gas ad effetto serra. In particolare, le prime due relazioni dovrebbero essere presentate con cadenza biennale, anziché quinquennale. Inoltre, lo scorso 30 settembre, nell'ambito di una riunione straordinaria del Consiglio ambiente, è stato raggiunto all'unanimità un accordo politico su un nuovo testo della proposta di Decisione di ratifica della Commissione europea, modificata al fine di consentire all'Unione europea – con una procedura inedita – di ratificare l'accordo di Parigi (COP 21) in modo disgiunto dagli Stati membri. Nonostante la straordinarietà dell'accordo di Parigi, tale modo di procedere in sede di ratifica andrebbe scoraggiato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante le linee guida concernenti la definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili (n. 342)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Poiché non vi sono interventi in discussione, il presidente MARINELLO dichiara esperita tale fase procedurale.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) chiede chiarimenti sulla definizione di magazzini di cui alla lettera b/8 e c/2 dell'allegato contenente le linee guida.

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, fa presente che tali spazi non costituiscono ambienti abitativi e non sono classificabili tra gli edifici utilizzabili per permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere.

Invita infine i componenti della Commissione a trasmettere eventuali osservazioni che valuterà di inserire nella proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni odierne, svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per l'affare assegnato n. 385 e sugli atti comunitari n. COM (2016) 479 definitivo e n. COM (2016) 482 definitivo, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

**EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO PER I
DISEGNI DI LEGGE N. 119, 1004, 1034, 1931, 2012**

20.0.42 (testo 4)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifica all'articolo 34 della legge 394/1991)

1. All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera *f*) Vesuvio sono aggiunte le seguenti lettere: «*g*) Matese»; «*h*) Portofino, comprendente la già istituita area marina protetta di Portofino».

2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 18 ottobre 2016

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**34^a Seduta***Presidenza della Presidente*
CARDINALI*Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,30*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (n. 338): osservazioni favorevoli con rilievi

alla 9^a Commissione:

(2535) Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sani ed altri; Oliverio ed altri;

(1287) FRAVEZZI ed altri. – Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, in materia di vini IGT e uso di varietà appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*;

(1614) PAGLIARI ed altri. – Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli;

(1615) FRAVEZZI ed altri. – Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli: parere non ostativo con condizione e osservazione.

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

60^a Seduta

Presidenza della Presidente

GINETTI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 13,55

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di certificazione dell'Unione per le apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione (n. COM (2016) 491 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 18 ottobre 2016

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Giorgio LAINATI

Intervengono, per la Rai, la direttrice di Rai Parlamento, Nicoletta MANZIONE, il direttore delle Relazioni istituzionali, Fabrizio FERRAGNI, e il vicedirettore di Rai Parlamento, Fulvio MECONI.

La seduta inizia alle ore 13,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione della direttrice di Rai Parlamento, Nicoletta Manzione

(Svolgimento e conclusione)

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Nicoletta MANZIONE, *direttrice di Rai Parlamento*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*) e Alberto AIROLA (*M5S*), i deputati Pino PISICCHIO (*Misto*) e Tommaso GINOBLE (*PD*), il senatore Salvatore MARGIOTTA (*PD*) e il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*).

Nicoletta MANZIONE, *direttrice di Rai Parlamento*, risponde ai quesiti posti.

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Manzione e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 490/2392 al n. 493/2399, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 14,15.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE**

(dal n. 498/2413 al n. 502/2429)

AIROLA. – *Al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

di recente la stampa ha dato risalto alla protesta di Sara Giada Gerini, 36 anni, pallavolista della Nazionale sordi che ha partecipato ai campionati italiani, europei, mondiali e alle olimpiadi;

tale protesta riguarda il servizio RAI dei sottotitoli per i non udenti, che risultano fuori sincronizzazione;

la Gerini ha affermato quanto segue: «Guardo la scena di un film, ma i sottotitoli sono quelli di tre scene precedenti. La stessa cosa accade per il telegiornale: vedo le immagini delle famiglie al mare, ma i sottotitoli parlano del Pil. Roba da far venire il mal di testa»;

tale grave situazione non deve protrarsi oltre;

si chiede di sapere:

se la Rai abbia effettivamente conoscenza di quanto esposto in premessa;

se e quando l’Azienda abbia intenzione di porre rimedio alla grave situazione che riguarda moltissimi cittadini non udenti, non consentendo loro la fruizione del Servizio pubblico radiotelevisivo.

(498/2413)

RISPOSTA. – *In merito all’interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In generale la tematica della latenza (il ritardo temporale tra immagini e sottotitoli) risulta correlata alla tecnica utilizzata per la sottotitolazione e alla tipologia di programma; sotto tale profilo i programmi in diretta – che presentano per Rai una incidenza elevata in valore assoluto e superiore a quella degli altri servizi pubblici europei – sono quelli che, nel complesso, tendono a risentire maggiormente del fenomeno (che è comunque ineliminabile in assoluto). È proprio sui programmi in diretta che la Rai – anche su sollecitazione delle associazioni di tutela dei portatori di handicap – ha concentrato negli ultimi anni i propri sforzi produttivi relativamente alla sottotitolazione; lo schema seguente riassume il progressivo aumento delle ore sottotitolate nel corso degli ultimi anni:

2011	2012	2013	2014	2015
11.650	13.200	13.300	13.600	14.000

In linea con quanto richiesto dal Contratto di Servizio, nell’ultimo anno la quota sottotitolata è stata di oltre il 75% della programmazione complessiva delle reti generaliste tra 6 e le 24 (a fronte del 70% minimo

previsto); su tale dato si segnala che la quota di programmi in diretta risulta prevalente (oltre il 50%).

Nel quadro sopra sinteticamente sintetizzato, si segnala che per quanto riguarda i programmi preregistrati – cui si fa riferimento nell'interrogazione sopra citata – non vi è latenza perché sono sincronizzati con il video; mentre per i telegiornali la latenza risulta minima tranne che per quelle edizioni che vengono sottotitolate attraverso la tecnica della stenotipia in remoto.

MONGIELLO, ANZALDI, DI GIOIA, BORDO, GINEFRA, MASSA, VENTRICELLI, VICO, LOSACCO, GRASSI – *Alla Presidente della Rai* – Premesso che:

l'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), disciplina e definisce i compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e dispone che sia affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

la norma, nello specifico, dispone che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tra l'altro, garantisce, comunque, «l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali», in maniera che sia favorita la ricezione, da parte dei cittadini con disabilità sensoriali, dei servizi di media audiovisivi, ad opera dei fornitori di questi stessi servizi. I fornitori di servizi di media audiovisivi, a tal fine, prevedono l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria;

l'articolo 13 del vigente contratto di servizio tra la Rai ed il Ministero dello sviluppo economico (Contratto 2010-2012 di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 aprile 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 2011), disciplina l'offerta dedicata alle persone con disabilità e dispone che la Rai, nel ribadire il proprio impegno di produzione e di programmazione, nell'ambito e nel rigoroso rispetto delle normative antidiscriminatorie e impegnandosi a promuovere l'attuazione dei principi enunciati nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, nel Trattato di Amsterdam e nelle risoluzioni del Forum europeo delle persone disabili di Madrid, dedica particolare attenzione alla promozione culturale per l'integrazione delle persone disabili ed il superamento dell'handicap, eliminando ogni discriminazione nella presenza delle persone disabili nei pro-

grammi di intrattenimento, di informazione, nelle *fiction* e nelle produzioni Rai;

in tale ambito, la Rai, nel quadro di un'adeguata rispondenza del servizio pubblico al diritto all'informazione delle persone con disabilità e alla loro complessiva integrazione, è tenuta a:

a) sottotitolare almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3 e ad assicurare una ulteriore edizione giornaliera per ciascuna delle suddette testate nel periodo di vigenza del presente contratto;

b) tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3;

c) procedere, nel più breve tempo possibile, a sottotitolare almeno una edizione giornaliera di un notiziario di contenuto sportivo sulle reti generaliste e di un notiziario sul canale Rai News;

d) procedere, nel più breve tempo possibile, a sperimentare la sottotitolazione o la traduzione in LIS del TGR regionale;

inoltre, la stessa Rai deve garantire l'accesso alla propria offerta multimediale e televisiva su analogico, digitale terrestre e satellite alle persone con disabilità sensoriali o cognitive, anche tramite specifiche programmazioni audiodescritte e trasmissioni in modalità speciali di pagine del Televideo, e del proprio portale internet e mediante la traduzione nella lingua italiana dei segni (LIS). La Rai individua opportune modalità e soluzioni tecniche affinché, nel passaggio al sistema digitale, le persone con disabilità sensoriali possano continuare ad usufruire del servizio di sottotitolazione, di Televideo, traduzione LIS e *telesoftware* e non siano esclusi dagli eventuali servizi di televisione interattiva che dovessero essere implementati in futuro, garantendo l'accessibilità dei *decoder* fin dal momento della progettazione;

per tali fini la Rai ha assunto l'obbligo di:

a) incrementare progressivamente, nell'arco del triennio di vigenza del contratto, il volume della programmazione sottotitolata fino al raggiungimento nel 2012 di una quota pari ad almeno il 70 per cento della programmazione complessiva delle reti generaliste tra le ore 6,00 e le ore 24,00, al netto dei messaggi pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, e altro);

b) ampliare progressivamente la sottotitolazione ai diversi generi di programmazione inclusi i programmi culturali, di attualità, di approfondimento politico, di sport e di intrattenimento;

c) incrementare progressivamente l'offerta di programmazione audiodescritta, garantendo che la stessa, così come l'offerta in modalità *telesoftware*, possa essere effettivamente ricevuta su tutto il territorio nazionale;

d) promuovere la ricerca tecnologica al fine di favorire l'accessibilità dell'offerta multimediale alle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilità;

e) riferire periodicamente al Ministero, all'Autorità, alla Commissione Parlamentare e alla Sede di confronto sulla programmazione so-

ciale, in merito all'attività svolta, nonché segnalare tempestivamente alla commissione paritetica eventuali problematiche connesse alla programmazione di cui trattasi;

a norma del predetto contratto, la Rai è tenuta a mettere a punto un idoneo sistema di analisi e monitoraggio della qualità e della quantità delle offerte in favore delle persone con disabilità di cui sopra;

tale sistema, in particolare, è realizzato in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilità e i relativi risultati devono essere comunicati alla sede permanente anche al fine di favorire l'adozione di interventi finalizzati ad una maggiore fruizione della programmazione da parte delle persone con disabilità;

al momento della predisposizione del presente atto di sindacato ispettivo è resa pubblica una grave denuncia da parte di persone non udenti circa il cattivo servizio fornito dalla Rai dei propri contenuti di servizio pubblico. In particolare, l'articolo intitolato «Tv per non udenti, la protesta di Ilaria e Francesco: Ingiusto pagare canone Rai», riporta le doglianze di due ragazzi sordi, Ilaria e Francesco, i quali dopo innumerevoli richieste, rimaste senza risposta, avanzate alla Rai perché monitori e migliori il servizio di sottotitolazioni dei programmi, hanno deciso di realizzare un video e pubblicarlo su Facebook. «Vogliamo rappresentare i sordi a 360 gradi, segnanti, oralisti e sordo ciechi». Quello che i ragazzi chiedono è una vera integrazione che, purtroppo ancora oggi, non hanno per colpa di tecnologie arretrate. Per molti programmi sia della tv di Stato che delle reti private, i sottotitoli sono fuori sincrono o relativi a un programma diverso rispetto a quello che sta andando in onda o non esistono proprio. «Finché non ci sarà un servizio adeguato, non sarà giusto pagare il canone Rai. Siamo disposti a pagare solo se i soldi investiti servono ad acquistare attrezzature necessarie per l'inserimento di sottotitoli ventiquattro ore su ventiquattro»;

in vero, anche gli interroganti, da tempo ricevono segnalazioni da parte di persone non udenti che lamentano il cattivo servizio fornito dalla Rai nei riguardi delle loro esigenze e si ritengono impotenti nel non sentirsi ascoltati, dovendosi ritenere discriminati nell'usufruire di informazioni e di contenuti media per loro inaccessibili;

si chiede di sapere:

se sia a conoscenza delle problematiche segnalate in premessa circa il cattivo servizio fornito dalla Rai in favore delle persone non udenti e più in generale degli utenti con disabilità altrimenti garantiti ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 177 del 2005 ed a norma dell'articolo 13 del vigente contratto di servizio tra la Rai ed il Ministero dello sviluppo economico;

se possa verificare se la Rai abbia mai riscontrato le richieste poste dai ragazzi non udenti di cui in premessa e ad ogni modo se abbia tenuto conto dei disservizi allo scopo denunciati;

di quali dati e informazioni disponga circa la qualità ed il livello di efficacia fornito dalla Rai in merito ai contenuti di informazione e di in-

teresse generale erogati in favore delle persone portatrici di disabilità sensoriali.

(499/2421)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In primo luogo si ritiene opportuno fornire un quadro delle attività sviluppate dalla Rai nel corso degli ultimi anni con riferimento specifico alle disposizioni dell'articolo 13 del Contratto di servizio 2010-2012. Nello schema sotto riportato si riassume il progressivo aumento delle ore sottotolate nel corso degli ultimi anni:

2011	2012	2013	2014	2015
11.650	13.200	13.300	13.600	14.000

In linea con quanto richiesto dal Contratto di Servizio, nell'ultimo anno la quota sottotolata è stata di oltre il 75% della programmazione complessiva delle reti generaliste tra 6 e le 24 (a fronte del 70% minimo previsto). Su tale dato si segnala che per i programmi in diretta – su cui la Rai, anche su sollecitazione delle associazioni di tutela dei portatori di handicap, ha concentrato negli ultimi anni i propri sforzi produttivi relativamente alla sottotitolazione – la tematica della latenza (il ritardo temporale tra immagini e sottotitoli) tende a risentire maggiormente del fenomeno (che è comunque ineliminabile in assoluto).

Sotto il profilo qualitativo si evidenzia come la Rai – in coerenza con le disposizioni del Contratto di servizio – abbia progressivamente ampliato la sottotitolazione ai diversi generi di programmazione; a tal fine si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni tra i principali programmi sottotitolati nel corso del 2015:

Programmi di approfondimento informativo e culturali: Uno Mattina, Porta a Porta, Ballarò, Che tempo che fa (inclusi gli speciali), In 1/2 ora, Report, Voyager, Mi manda RaiTre, Agorà, Presa Diretta, Superquark, Passaggio a Nord Ovest, Tv Talk, Geo & Geo, l'Arena, Ulisse, Virus, Linea verde, Linea Blu;

Programmi di intrattenimento: Mattina in famiglia, Affari Tuoi, Domenica In, Ti lascio una canzone, Tale e quale show, Ballando con le Stelle, La Prova del Cuoco, Lo Zecchino d'oro, The voice of Italy, La vita in diretta, l'Eredità, Reazione a catena, Festival di Sanremo, Detto fatto, Quelli che il calcio, I fatti vostri, Pechino Express, Amore criminale, Il circo di Raitre;

Audiovisivi: la quasi totalità della programmazione di fiction, film e telefilm viene sottotitolata;

Sport: La Domenica Sportiva, Processo del lunedì, Partite della Nazionale di calcio, Gran Premi di Formula Uno e finali di eventi sportivi in cui sono coinvolte le nostre nazionali;

Rubriche delle Testate giornalistiche: TV7, TGI Economia, Speciale Tg1, TG2 Medicina 33, TG2 Costume e Società, TG3 Pixel, TGR Leonardo, TG2 Si viaggiare, TG2 Eat parade, TGR Officina Italia;

Eventi Religiosi (la Messa domenicale e le visite del Papa in Italia e all'estero, i funerali di Stato, le rubriche religiose) e Istituzionali (visite del Presidente della Repubblica e le più significative sedute del Parlamento).

Per quanto concerne le audio descrizioni, nella tabella seguente si riportano i valori di sintesi dell'ultimo quinquennio:

2011	2012	2013	2014	2015
364	387	610	574	660

La Rai grazie al nuovo processo organizzativo – avviato nel 2012 con l'internalizzazione delle audio descrizioni – ha realizzato, nel tempo, un'offerta maggiore e più diversificata di prodotti audio descritti.

Nel 2014, la Rai ha avviato un percorso di revisione e definizione del processo organizzativo delle audio descrizioni, finalizzato ad incrementare in modo consistente il numero di ore audio descritte. Per questo motivo, l'anno in questione deve essere considerato un anno di transizione che non ha permesso l'incremento progressivo rispetto all'anno precedente.

Per quanto attiene specificamente alla tematica del confronto rispetto alle richieste degli utenti con disabilità, si ritiene opportuno mettere in evidenza come il Contratto di servizio preveda a tal fine l'istituzione di una «Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale – composta da 12 membri, di cui 6 nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di Commissioni, Consulte e Organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'articolo 13 – incaricata di esprimere pareri ed avanzare proposte «in ordine alla programmazione e alle iniziative assunte dalla concessionaria ai sensi dell'articolo 13 del presente Contratto». Tenuto conto del fatto che tale organismo in realtà non è mai stato istituito, la Rai ha comunque recentemente deciso – nelle more della definizione del nuovo Contratto – di rafforzare comunque il coordinamento tra le diverse strutture aziendali coinvolte con l'obiettivo di avviare un processo finalizzato a migliorare il complesso dell'offerta dedicata alle persone con disabilità, con una particolare attenzione al tema della qualità.

CROSIO, PINI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

nel corso del recente viaggio istituzionale effettuato negli Stati Uniti in occasione dello svolgimento dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, alla quale ha partecipato con un proprio intervento anche il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, Paolo Gentiloni è stato coinvolto in numerose attività;

in occasione di uno dei suoi impegni collaterali, il 23 settembre scorso Ministro degli affari esteri ha incontrato nel Consolato generale d'Italia a New York un certo numero di italo-americani;

stando alla ricostruzione della riunione apparsa su «La Voce» di New York, durante l'incontro svoltosi al Consolato generale d'Italia a New York, il Ministro degli affari esteri avrebbe manifestato una chiara preferenza in favore della candidata democratica alla Presidenza degli Stati Uniti, Hillary Clinton;

in particolare, sempre stando alla ricostruzione de «La Voce» di New York, il Ministro degli affari esteri «in modo per nulla velato ... ha fatto gli scongiuri contro la prospettiva che possa essere eletto il candidato repubblicano Donald Trump, senza mai pronunciarne il nome, ma facendolo capire inviando ai presenti un messaggio, forte e chiaro al microfono, affinché tutti sentissero: «Forza Hillary!», del tutto incongruo rispetto al ruolo di capo della nostra diplomazia, che imporrebbe di mantenere una stretta neutralità in occasione di campagne elettorali che si svolgono all'estero;

le dichiarazioni rese dal Ministro degli affari esteri di cui sopra sono state aspramente criticate dall'onorevole Gianluca Pini, contestualmente in missione a New York, senza che dei suoi rilievi nei confronti di Paolo Gentiloni, affidati ad un lancio di agenzia, i telegiornali della Rai dessero notizia;

la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per la missione collegata alla sua stessa esistenza e come ribadito dal contratto di servizio siglato con il Ministero per lo sviluppo economico, deve rispondere prioritariamente ai requisiti di pluralismo, completezza e imparzialità nell'informazione e questi principi sono stati completamente disattesi in questa circostanza:

per quali ragioni il servizio pubblico radiotelevisivo non ha evidenziato la rilevanza e gravità delle dichiarazioni fatte dal Ministro degli affari esteri davanti agli italo-americani convenuti ad ascoltarlo al Consolato generale d'Italia a New York ed ha contestualmente completamente oscurato i rilievi mossigli dall'onorevole Pini.

(500/2423)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In linea generale si ritiene opportuno mettere in evidenza come le modalità di esercizio dell'attività giornalistica (in ordine alla completezza, alla lealtà, all'obiettività e in generale alla qualità dell'informazione garantita dalle testate del servizio pubblico) non possano che riflettere l'agenda politica proposta dall'attualità e dalla cronaca, liberamente apprezzata dai direttori e dai giornalisti delle diverse redazioni, secondo la propria sensibilità editoriale, in forza della libertà di espressione, del pensiero e della cronaca/critica garantiti dall'articolo 21 della Costituzione.

Nel quadro sopra sintetizzato si segnala, con specifico riferimento alla visita a New York del Ministro degli Affari Esteri Paolo Gentiloni lo scorso 23 settembre, che sia il TG2 che Rai News 24 hanno realizzato un servizio incentrato esclusivamente sulla questione Libia (senza alcun cenno alla campagna elettorale americana).

BONACCORSI, ANZALDI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

su tutte le reti Rai risulta una importante presenza di prodotti della Walt Disney Company, più massiccia sulle reti dedicate ai ragazzi e ai bambini tra cui serie di animazione, film, serie tv, film di animazione;

la disponibilità della Rai su tali fasce di prodotto risulta pertanto in gran parte assorbita da produzioni straniere Disney a discapito di produzioni italiane;

analizzando cosa accade in 14 paesi, tra i più importanti di Europa, si può vedere come nel resto d'Europa la presenza di produzioni Disney nelle reti pubbliche è nettamente inferiore, fatta esclusione, per una quantità comunque molto circoscritta, per il canale France 4 che ha nella propria programmazione le serie dedicate ai super eroi targate Marvel/Disney; considerato che:

il comparto dei cartoni animati dà lavoro a 3000 addetti in circa 80 imprese, e genera un fatturato annuo di circa 100 milioni di euro, come emerge dai dati resi noti nel corso de «Gli stati generali dell'animazione», svolti nel mese di marzo 2016 presso la sede nazionale Anica;

ad oggi solo l'11% è di produzione italiana a fronte, ad esempio, della Francia in cui le produzioni nazionali occupano il 42% delle trasmissioni;

tali cifre evidenziano che non c'è una valorizzazione di produzioni italiane e che c'è la tendenza per il servizio pubblico ad investire in produzioni straniere;

la Rai, visto il percorso e la volontà di trasformazione in una *media company* a tutti gli effetti, dovrebbe logicamente detenere tutti quei diritti digitali su tali produzioni, cosa che consentirebbe al servizio pubblico di beneficiare della condivisione degli introiti generati dai canali digitali;

la situazione esposta in premessa può creare un danno enorme al settore audiovisivo e alla creatività italiane, che pure ha prodotto opere di grande successo in questo settore;

si chiede di sapere:

se esista e quali siano le condizioni e la durata di un accordo commerciale quadro tra la Rai e la Disney relativo alla situazione esposta in premessa;

quali siano le motivazioni dell'azienda su tali scelte;

se la Rai è in possesso dei diritti digitali sui programmi Disney di questi settori e quali sono i proventi degli stessi;

a quanto ammonta annualmente e come è diviso l'investimento dell'azienda per questo tipo di prodotti;

se non si ritiene che tale condizioni rechi forte danno alle produzioni italiane non consentendo al servizio pubblico una naturale diffusione delle stesse, come avviene nel resto d'Europa.

(501/2424)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza come la partnership esclusiva tra la Rai e la Disney (di durata ultradecennale) presenti una valenza strategica: la forza e la riconoscibilità del marchio Disney, unitamente alla qualità delle produzioni e della library, costituiscono i presupposti di un connubio quasi naturale con la mission, i valori e gli obiettivi propri di qualsiasi servizio pubblico radiotelevisivo. Non solo per l'offerta rivolta alle famiglie e al pubblico dei minori – dove la Disney detiene una storica leadership a livello mondiale – ma, più in generale, per la varietà, quantità e qualità del suo complessivo catalogo audiovisivo e cinematografico, che comprende grandi classici dell'animazione e della cinematografia, oltre che nuove produzioni cinematografiche e di serialità televisiva, la Disney ha rappresentato e rappresenta tuttora uno dei punti di forza dell'offerta Rai.

In relazione a quanto sopra sinteticamente riportato, si ritiene che l'accordo con Disney non solo non danneggi minimamente l'animazione italiana ma, al contrario, un confronto – anche tra prodotti italiani e prodotti Disney – possa stimolare l'eccellenza e la capacità di circolazione all'estero, in linea con i contenuti della mission di servizio pubblico di fornire al pubblico di bambini e ragazzi la migliore offerta di prodotto disponibile; in tale quadro, che vede la Rai quale motore della rinascita e del consolidamento del settore italiano dell'animazione – essendo l'unica emittente che investe stabilmente nel settore da oltre 15 anni – i prodotti italiani sono di grande qualità editoriale, al livello delle migliori produzioni internazionali.

FICO, AIROLA, LIUZZI, NESCI, CIAMPOLILLO, TRIPIEDI, COMINARDI, CIPRINI, DALL'OSSO, CHIMIENTI, LOMBARDI, L'ABBATE, CARINELLI, CANCELLERI – *Alla Presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che:*

il decreto legislativo n. 177 del 2005 stabilisce il principio generale per cui ai cittadini con disabilità sensoriali deve essere garantita la ricezione dei servizi di media audiovisivi, in particolare quelli del servizio pubblico radiotelevisivo, che è tenuto ad adottare specifiche misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali;

in ossequio a tale principio, l'articolo 3 del contratto di servizio 2010-2012 fra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico, tuttora vigente, prescrive alla concessionaria di monitorare la possibilità effettiva di accesso alla programmazione delle persone con disabilità sensoriali, «avendo particolare riguardo al monitoraggio della qualità della sottotitolatura in relazione alle tecniche utilizzate»;

nelle scorse settimane sono pervenute agli scriventi numerose segnalazioni da parte di persone non udenti circa alcuni gravi disservizi della Rai, in particolare relativi al mal funzionamento dei sottotitoli. Una delle utenti, in particolare, ha dimostrato attraverso una serie di filmati che il servizio dei sottotitoli messo a disposizione dalla concessionaria del servizio pubblico risulta essere in molti casi in ritardo rispetto alle scene, impreciso, formulato con frasi eccessivamente abbreviate o con parole troppo elementari o addirittura edulcorate e in ogni caso non corrispondenti al parlato: un atteggiamento che è apparso a taluni finanche offensivo della loro intelligenza;

nella legislatura in corso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha ricevuto dal Ministero dello sviluppo economico, per l'espressione del competente parere, lo schema del nuovo contratto di servizio riguardante gli obblighi della Rai nei confronti, fra gli altri, delle persone con disabilità;

una delle modifiche allo schema di contratto di servizio approvate all'unanimità dalla Commissione di Vigilanza prescrive alla concessionaria pubblica di accrescere il proprio impegno al fine di favorire l'accesso alla propria offerta multimediale e televisiva sul digitale terrestre e satellite alle persone con disabilità sensoriali e cognitive anche tramite specifiche programmazioni audiodescritte;

in particolare, nel parere sullo schema di contratto approvato dalla Commissione parlamentare, la Rai sarebbe stata tenuta a garantire:

a) la sottotitolazione, non oltre il 30 novembre 2014, di tutte le edizioni di Tg1, Tg2, Tg3 nelle fasce orarie meridiana e serale e almeno due notiziari di Rainews al giorno;

b) la sottotitolazione, entro il 30 novembre 2015, dell'85% della programmazione complessiva delle reti generaliste tra le ore 6 e le ore 24, nonché introdurre la traduzione in LIS della messa domenicale e dell'Angelus del pontefice;

c) la traduzione in LIS di almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3 più due notiziari Rainews, assicurando la copertura di tutte le fasce orarie;

d) la sottotitolazione di una edizione al giorno di un notiziario sportivo, assicurando in ogni caso la sottotitolazione dell'informazione sugli eventi sportivi di interesse generale, e di un notiziario sul canale Rainews;

e) l'estensione della sottotitolazione o traduzione in LIS del Tgr, assicurando comunque sottotitoli o traduzione in LIS in casi di emergenza o di particolare interesse per la Regione;

f) l'incremento, non oltre il 30 novembre 2014, della programmazione audiodescritta relativa a trasmissioni in cui buona parte delle informazioni sia veicolata da immagini (come telefilm, film di azione o documentari culturali);

g) l'impegno, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del contratto, a inserire nel palinsesto web i sottotitoli già apposti nelle trasmissioni au-

diovisive e a creare un archivio di sottotitoli, progressivamente aggiornato secondo determinati criteri;

il Ministero dello sviluppo economico e la Rai non hanno ancora provveduto a rinnovare il contratto di servizio, un'inerzia che inevitabilmente ha avuto gravi ricadute sull'accessibilità delle persone con disabilità sensoriali all'offerta del servizio pubblico;

si chiede di sapere:

quali fra i sette obiettivi fissati nello schema di contratto di servizio, come integrati dalle condizioni contenute dal parere della Commissione parlamentare di vigilanza, relativi agli obblighi delle programmazione nei confronti delle persone con disabilità, siano stati già raggiunti e in quale precisa misura;

in ogni caso quali iniziative siano state assunte oppure intendano assumere affinché, nelle more della firma del nuovo contratto di servizio, siano comunque raggiunti entro un anno i sette obiettivi citati in premessa;

se non ritengano doveroso nei confronti delle persone non udenti, che pagano il canone della Rai al pari degli altri utenti, intervenire immediatamente affinché sia garantita la qualità della sottotitolazione dei programmi, nel pieno rispetto dell'articolo 3 del contratto di servizio, assicurando pertanto che i sottotitoli siano temporalmente precisi, formulati in un linguaggio non semplificato, non edulcorato e sempre corrispondente al parlato.

(502/2429)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

Per quanto concerne i profili di carattere meramente quantitativo, si riportano nelle tabelle seguenti il volume di ore rispettivamente sottotitolate e audio descritte per il quinquennio 2011-2015:

1. Sottotitoli

2011	2012	2013	2014	2015
11.650	13.200	13.300	13.600	14.000

In linea con quanto richiesto dal Contratto di Servizio, nell'ultimo anno la quota sottotitolata è stata di oltre il 75% della programmazione complessiva delle reti generaliste tra 6 e le 24 (a fronte del 70% minimo previsto). I valori sopra riportati non includono i sottotitoli in lingua inglese (che ammontano a circa 500 ore l'anno).

2. Audiodescrizioni

2011	2012	2013	2014	2015
364	387	610	574	660

La Rai grazie al nuovo processo organizzativo – avviato nel 2012 con l’internalizzazione delle audio descrizioni – ha realizzato, nel tempo, un’offerta maggiore e più diversificata di prodotti audio descritti. Nel 2014, la Rai ha avviato un percorso di revisione e definizione del processo organizzativo delle audio descrizioni, finalizzato ad incrementare in modo consistente il numero di ore audio descritte. Per questo motivo, l’anno in questione deve essere considerato un anno di transizione che non ha permesso l’incremento progressivo rispetto all’anno precedente.

Nel quadro sopra sintetizzati si riepilogano di seguito le altre principali attività realizzate ai sensi dell’articolo 13 del Contratto di servizio 2010-2012.

Sottotitolazione di Tg1, Tg2 e Tg3

Testata	Lunedì-venerdì	Sabato	Domenica
Tg1	8.00	8.00	8.00
	9.00	9.00	9.00
	9.30	17.00	17.00
	9.55	20.00	20.00
	16.30		
	20.00		
Tg2	13.00	13.00	13.00
	18.20		
Tg3	12.00	12.00	12.00
	14.20	14.20	14.15

Inoltre, la Rai sottotitola l’edizione del «Tg Parlamento» alle 18.00 su Rai 2 dal lunedì al venerdì.

Traduzione nella L.I.S. di Tg1, Tg2 e Tg3

Testata	Lunedì-venerdì	Sabato	Domenica
Tg1	7.30	9.30	9.30
Tg2	18.00	18.05	19.00
Tg3	15.00	15.00	12.55

Sottotitolazione dei notiziari sportivi

Rete	Lunedì-venerdì	Sabato	Domenica
RaiDue	18.00		
RaiTre	(in coda al Tg3) 12.00	(idem) 12.00	(idem) 12.00

Inoltre, tra i programmi a contenuto sportivo, la Rai sottotitola la trasmissione «La Domenica Sportiva» su Rai 2.

TGR regionale

Attualmente, viene trasmessa un'edizione di TG in LIS all'interno di Buongiorno Regione (in onda dal lunedì al venerdì alle ore 7:30), nelle regioni Toscana e Basilicata, mentre sono in fase di completamento le attività necessarie per l'avvio della sottotitolazione del TG regionale di Bolzano.

Generi di programmazione

La Rai – in coerenza con le disposizioni del Contratto di servizio – abbia progressivamente ampliato la sottotitolazione ai diversi generi di programmazione; a tal fine si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni tra i principali programmi sottotitolati nel corso del 2016:

Programmi di approfondimento informativo e culturali: Uno Mattina, Porta a Porta, Che tempo che fa (inclusi gli speciali), In 1/2 ora, Report, Voyager, Mi manda RaiTre, Agorà, Presa Diretta, Superquark, Passaggio a Nord Ovest, Tv Talk, Geo & Geo, l'Arena, Ulisse, Linea verde, Linea Blu. Politics, Sereno Variabile, Ulisse;

Programmi di intrattenimento: Mattina in famiglia, Affari Tuoi, Domenica In, Tale e quale show, Ballando con le Stelle, La Prova del Cuoco, Lo Zecchino d'oro, The voice of Italy, La vita in diretta, l'Eredità, Reazione a catena, Festival di Sanremo, Detto fatto, Quelli che il calcio, I fatti vostri, Pechino Express, Amore criminale, Il circo di Raitre;

Audiovisivi: la quasi totalità della programmazione di fiction, film e telefilm viene sottotitolata;

Sport: La Domenica Sportiva, Partite della Nazionale di calcio, Gran Premi di Formula Uno e finali di eventi sportivi in cui sono coinvolte le nostre nazionali;

Rubriche delle Testate giornalistiche: TV7, TG1 Economia, Speciale Tg1, TG2 Medicina 33, TG2 Costume e Società, TG3 Pixel, TGR Leonardo, TG2 Si viaggiare, TG2 Eat parade, TG2 Motori;

Eventi Religiosi (la Messa domenicale e le visite del Papa in Italia e all'estero, i funerali di Stato, le rubriche religiose) e Istituzionali (visite del Presidente della Repubblica e le più significative sedute del Parlamento).

Da ultimo, con riferimento alla tematica del confronto rispetto alle richieste degli utenti con disabilità, si ritiene opportuno mettere in evidenza come il Contratto di servizio preveda a tal fine l'istituzione di una «Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale – composta da 12 membri, di cui 6 nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di Commissioni, Consulte e Organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'articolo 13 – incaricata di esprimere pareri ed avanzare proposte «in ordine alla programmazione e alle iniziative assunte dalla concessionaria ai

sensi dell'articolo 13 del presente Contratto». Tenuto conto del fatto che tale organismo in realtà non è mai stato istituito, la Rai ha comunque recentemente deciso – nelle more della definizione del nuovo Contratto – di rafforzare comunque il coordinamento tra le diverse strutture aziendali coinvolte con l'obiettivo di avviare un processo finalizzato a migliorare il complesso dell'offerta dedicata alle persone con disabilità, con una particolare attenzione al tema della qualità.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 18 ottobre 2016

**COMITATO VITTIME DI MAFIA, TESTIMONI DI GIUSTIZIA
E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA**

Il Comitato Vittime di mafia, testimoni di giustizia e collaboratori di giustizia si è riunito dalle ore 12 alle ore 14,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 18 ottobre 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori

Audizione del dott. Maurizio Mascarin, Responsabile del Dipartimento di oncologia radioterapica, e della dott.ssa Elisa Coassin, specializzanda in radioterapia oncologica presso il Centro di riferimento oncologico di Aviano (IRCSS)

(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi oggetto di audizione.

Maurizio MASCARIN, *Responsabile del Dipartimento di oncologia radioterapica presso il Centro di riferimento oncologico di Aviano (IRCSS)*, svolge una relazione sulla materia all'ordine del giorno.

Elisa COASSIN, *specializzanda in radioterapia oncologica presso il Centro di riferimento oncologico di Aviano (IRCSS)*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, le senatrici Annalisa SILVESTRO (PD), Venera PADUA (PD), Rosetta Enza BLUNDO (M5S), il deputato Giorgio ZANIN (PD) e la deputata Maria ANTEZZA (PD).

Maurizio MASCARIN, *Responsabile del Dipartimento di oncologia radioterapica presso il Centro di riferimento oncologico di Aviano (IRCSS)*, e Elisa COASSIN, *specializzanda in radioterapia oncologica presso il Centro di riferimento oncologico di Aviano (IRCSS)*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 14,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione**

Martedì 18 ottobre 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 13,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA)

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Maria Bianca FARINA, *presidente dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia la presidente Farina per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Martedì 18 ottobre 2016

Plenaria
35ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DI GIACOMO

È presente alla seduta, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, il maggiore Paride Minervini, in qualità di collaboratore della Commissione.

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte altresì che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato.

Avrà luogo oggi il seguito dell'audizione del Capitano di fregata Gregorio De Falco, ascoltato lo scorso 11 ottobre.

Chiede all'audito se ritenga che il suo intervento debba essere secretato.

Stessa domanda rivolge ai commissari.

L'audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Seguito dell'audizione del Capitano di fregata, Gregorio De Falco

Il comandante DE FALCO approfondisce il quadro normativo sul soccorso in mare e il riparto di competenza fra le differenti amministrazioni dello Stato.

Fa riferimento alla collisione fra il traghetto Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo.

Sottolinea il quadro dei mezzi necessari in caso di sinistro in mare.

Richiama il ruolo del comandante delle operazioni nell'invocare l'intervento di tutti i corpi dello Stato.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) interviene sui soccorsi e sul loro coordinamento. Chiede che siano acquisiti i brogliacci della centrale operativa della Capitaneria di porto.

Il comandante DE FALCO fornisce i chiarimenti dovuti soffermandosi in particolare sul riparto di competenze fra differenti soggetti.

Fornisce informazioni sulla registrazione delle operazioni di soccorso. Interviene sulle forme di delega del comando in fase di soccorso.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) pone quesiti sulle differenti forme di soccorso in mare e sulle comunicazioni radio.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) ribadisce la necessità di approfondimenti e prende atto delle carenze e delle disfunzioni che si registrarono la notte della tragedia. Chiede la segretazione delle risposte dell'audit.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) fa presente che l'intervento dell'audit possa non essere segreto.

Il senatore FILIPPI (*PD*), visti i contenuti esposti dall'audit, propone di proseguire in audizione pubblica.

Il comandante DE FALCO precisa che le sue opinioni sono sorte in relazione al quadro normativo e quindi apprezza la scelta di non segretare le sue risposte. Fornisce risposte riguardo le stazioni radio di Livorno e le modalità di soccorso in mare.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) pone quesiti sul comportamento dei marittimi dell'Agip Abruzzo e sul punto nave della petroliera.

Il senatore FILIPPI (*PD*) pone domande sul quadro normativo e sui soccorsi.

Il senatore COLLINA (PD) richiede approfondimenti sulle condizioni di sicurezza della petroliera e sui soccorsi.

Il comandante DE FALCO fornisce i chiarimenti del caso.

Il PRESIDENTE assicura che l'Ufficio di Presidenza valuterà se convocare di nuovo il comandante De Falco.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato questa sera al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 14,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 13

Presidente del Presidente
LAI

La seduta inizia alle ore 19,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Intervengono i senatori MUSSINI (Misto), URAS (Misto), CAPPELLETTI (M5S), FILIPPI (PD), PAGLINI (M5S) e BATTISTA (Aut-PSI-MAIE), cui risponde il Presidente in sede di replica.

La seduta termina alle ore 20,30.

